

## Direzione

**Gianvito Giannelli, Ugo Patroni Griffi, Antonio Felice Uricchio, Andrea Patroni Griffi**

### **Comitato scientifico**

Sabino Fortunato (**coordinatore**) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli - Gustavo Visentini

### **Redazione di Bari**

Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone

### **Redazione di Foggia**

Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino, Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione, Annamaria Dentamaro, Attilio Altieri, Giulia Lasalvia

### **Redazione di Lecce**

Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea Sticchi Damiani

### **Redazione di Napoli**

Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello, Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino

### **Redazione di Roma**

Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau, Davide De Filippis

### **Redazione di Taranto**

Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti, Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a

70100 – BARI - (Italy)

tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329

[direzione.ibattellidelreno@uniba.it](mailto:direzione.ibattellidelreno@uniba.it)

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino

Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:

Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -

Via Lago Maggiore angolo Via Ancona

74121 - TARANTO - (Italy)

tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011

[redazione.ibattellidelreno@uniba.it](mailto:redazione.ibattellidelreno@uniba.it)

[giuseppe.sanseverino@uniba.it](mailto:giuseppe.sanseverino@uniba.it)

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

## Alma Agnese Rinaldi

### LE CRIPTOVALUTE NEL CONTESTO FALLIMENTARE: TRA QUALIFICA GIURIDICA E PROBLEMATICHE OPERATIVE.

SOMMARIO: *Premessa* – 1. Criptovalute e moneta legale: una distinzione ontologica ed ordinamentale. - 2. Cripto-attività e crisi d'impresa: inquadramento generale e implicazioni concorsuali. - 3. Monete virtuali e crisi d'impresa: la determinazione dei parametri quantitativi ai fini concorsuali. - 4. Iscrizione in bilancio delle monete virtuali: inquadramento normativo, prassi applicativa e orientamenti dottrinali. - 5. L'inclusione delle criptovalute nel patrimonio assoggettabile alla liquidazione giudiziale. – 6. L'insinuazione al passivo del credito in criptovaluta tra qualificazione e conversione.

#### *Premessa*

Il presente contributo si propone di esaminare in maniera sistematica il ruolo e il trattamento giuridico delle criptovalute nell'ambito delle procedure concorsuali, con particolare riferimento alla normativa introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d'ora in avanti: CCII). Il crescente impiego della moneta virtuale nei traffici economici, anche da parte di soggetti non imprenditoriali, ha posto all'attenzione della dottrina e della giurisprudenza una molteplicità di questioni giuridiche di rilevante impatto teorico e pratico.

La peculiare natura delle criptovalute, connotate da immaterialità, decentralizzazione e volatilità, impone una riflessione critica circa la loro riconduzione nell'ambito dei beni giuridicamente rilevanti, suscettibili di apprensione concorsuale, valutazione economica e liquidazione coattiva. Ci si interroga, in particolare, sulla riconducibilità delle monete virtuali nell'attivo del debitore, sulla tracciabilità delle stesse, sulla validità dei pagamenti effettuati mediante tali strumenti, nonché sulla possibilità per il creditore di insinuarsi al passivo per crediti espressi in criptovaluta.

Il lavoro analizza tali tematiche attraverso un inquadramento normativo e giurisprudenziale aggiornato, evidenziando altresì le implicazioni sistematiche derivanti dal coinvolgimento di asset digitali nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Viene posta attenzione, infine, agli obblighi degli organi di gestione e controllo, nonché al ruolo del curatore nella custodia e nella liquidazione di tali

beni, auspicando un progressivo adeguamento del sistema normativo alle evoluzioni tecnologiche in atto.

*1, Criptovalute e moneta legale: una distinzione ontologica ed ordinamentale.*

Un primo livello di inquadramento del fenomeno delle criptovalute è stato talvolta proposto mediante una problematica equiparazione al concetto di denaro, fondata sull'apparente coincidenza funzionale rispetto all'utilizzo come mezzo di pagamento.

In proposito, appare opportuno premettere una considerazione di carattere preliminare e dirimente: sebbene il denaro rappresenti, indubbiamente, lo strumento privilegiato per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e il principale mezzo di scambio nei sistemi economici contemporanei, esso non costituisce più l'unica forma disponibile per il regolamento delle transazioni. L'evoluzione storica della funzione monetaria, attraverso le fasi della cosiddetta "metallizzazione"<sup>1</sup> e successivamente della progressiva smaterializzazione, ha determinato l'emersione di strumenti di pagamento alternativi – quali assegni, carte di pagamento e bonifici bancari – che, ad una prima analisi, potrebbero giustificare l'inclusione anche delle criptovalute tra i moderni mezzi digitali di pagamento.

Tuttavia, a ben vedere, come meglio si dirà, le criptovalute difettano di due caratteristiche essenziali proprie del denaro in senso tecnico-giuridico, ovvero la funzione di unità di conto e quella di riserva di valore. Nonostante parte della dottrina continui a richiamare, per via della programmata "scarsità" dei bitcoin, una presunta analogia con l'oro<sup>2</sup>, il dibattito circa la loro astratta riconducibilità a strumenti dotati di valore intrinseco o idonei a fungere da unità di misura universalmente accettata, resta privo di un esito univoco.

---

<sup>1</sup> Sul fenomeno della smetallizzazione sui problemi connessi all'evoluzione del denaro, si veda, *ex multis*, B. INIZIARI, *La Moneta*, in (diretto da) F. Galgano, *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'economia*, Vol. VI, Padova, 1983, spec. p. 7 ss.

<sup>2</sup> Cfr. D. MAJORANA, *Disciplina giuridica e fiscale delle criptovalute: sfida al legislatore dal web*, in *Corriere Tributario*, 2018, n. 8, p. 631, per il quale, «Un aspetto peculiare di bitcoin è la sua "scarsità artificiale": come, l'oro, che presenta una scarsità naturale, legata alla quantità disponibile della risorsa e alla sua difficile estrazione, anche per bitcoin è stata definita una scarsità "artificiale", determinata dal protocollo informatico (*whitepaper*) che stabilisce arbitrariamente la sua quantità e rende complessa la sua creazione.

Ad ogni modo, l'orientamento maggioritario tende oggi a ritenere superata tale impostazione, evidenziando che – sotto il profilo dell'unità di misura – una criptovaluta non è in grado di rappresentare alcun valore certo, né autonomamente determinabile, dovendo necessariamente essere oggetto di previa conversione (*aestimatio rei*) in valuta ufficiale<sup>3</sup>. Come già rilevato da autorevole dottrina con riferimento al bitcoin – ma l'argomentazione è senz'altro estendibile all'intero genus delle valute virtuali – se esso rappresentasse unicamente un'unità di misura, risulterebbe difficile comprendere le ragioni delle repentine e marcate oscillazioni del suo valore: al contrario, uno strumento deputato alla misurazione standardizzata degli scambi dovrebbe, per definizione, mantenere una stabilità tale da renderlo estraneo alle fluttuazioni delle economie reali<sup>4</sup>.

Considerazioni sostanzialmente coincidenti possono formularsi anche con riferimento al concetto di moneta. Come evidenziato dalla dottrina più autorevole<sup>5</sup>, l'ordinamento giuridico non fornisce una definizione normativa della nozione di moneta, rimettendo alla prassi economica la determinazione sia del concetto, sia dell'individuazione concreta di ciò che, in un dato momento storico, assolve alla funzione monetaria. In tale prospettiva, si è consolidata la celebre massima secondo cui “money is what money does”, ovvero la moneta – in quanto tale, e non in quanto merce – è desiderata non per il suo valore intrinseco, ma in virtù della capacità di acquisire beni e servizi<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Rileva sul punto M. KROGH, in *Transazioni in valute virtuali ed i rischi riciclaggio. Il ruolo del notaio*, in *Notariato*, 2018, n. 2, p. 161 come «il bitcoin, come unità di misura, non ha valore intrinseco, né diretto né indiretto, il suo valore non è legato alla ricchezza economica di una comunità, ma è dato dal volume di scambi con altre valute ed è condizionato dalla domanda e dall'offerta all'interno di un mercato virtuale. Il suo valore non è condizionato da nessun tipo di politica monetaria, non esistendo un ente sovraordinato o una banca centrale a cui sono attribuiti poteri di indirizzo o di intervento sull'emissione e circolazione della moneta; ciò costituisce, da un lato, una caratteristica essenziale ed un punto di forza del bitcoin, che nella sua genesi ha avuto come obiettivo principale la decentralizzazione della politica monetaria attraverso l'eliminazione di banche centrali ed intermediari e, da altro lato, rappresenta anche il suo maggior punto di debolezza essendo il valore del bitcoin rimesso alla volubilità del mercato senza possibilità di correzione e protezione del valore della valuta virtuale attraverso manovre di politica monetaria da parte di una banca centrale».

<sup>4</sup> Si veda al riguardo, M. MICCOLI, *Bitcoin fra bolla speculativa e controllo antiriciclaggio*, in *Notariato*, 2018, 2, p. 151 ss.

<sup>5</sup> Si vedano, T. ASCARELLI, *Studi giuridici sulla moneta*, Milano, 1952, p. 39; ID. *Obbligazioni pecuniarie*, in (a cura di) A. Scialoja – G. Branca, *Commentario del codice civile, Libro quarto. Delle obbligazioni*, Bologna-Roma, 1959; nonché G. STAMMATI, *Moneta* (voce), in *Enc. Dir.*, vol. XXVI, 1976.

<sup>6</sup> Così, P. SAMUELSON, *Economia*, Bologna, 1983, p. 255. Sempre secondo T. ASCARELLI, *Studi giuridici sulla moneta* cit., dei due concetti difatti – strumento di scambio e misuratore di valore – è il primo quello che, almeno in linea di principio, deve ritenersi prevalente nel determinare il concetto economico della moneta.

Muovendo da tali premesse teoriche, ci si è interrogati circa la possibilità di far rientrare anche le criptovalute nel novero degli strumenti di pagamento ai quali l'interpretazione giurisprudenziale ha esteso l'ambito applicativo dell'art. 1277 c.c. Tale tendenza interpretativa si è rafforzata nel tempo, anche in considerazione delle sempre più stringenti restrizioni normative all'uso del denaro contante, favorendo l'assimilazione funzionale di altri strumenti – seppur privi di corso legale – alla moneta ufficiale.

Tuttavia, rispetto alla possibile riconduzione delle criptovalute al concetto giuridico di moneta, sussistono due ordini di obiezioni, una di carattere formale e una di natura sostanziale, entrambe di natura ostativa.

Sotto il profilo formale, occorre osservare come lo status di “moneta” – intesa quale divisa ufficiale – sia attribuito esclusivamente dagli ordinamenti statali competenti. In ambito europeo, tale attribuzione è operata in via esclusiva a favore dell'euro, il cui corso legale è sancito dall'art. 128 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, norma dal tenore letterale inequivocabile, che non consente interpretazioni estensive tali da ricomprendere le criptovalute tra le monete giuridiche, se non mediante espressa modifica del Trattato stesso.

Come conseguenza logico-giuridica, ove si volesse ritenere una criptovaluta equiparabile ad una moneta in senso proprio, si dovrebbe applicare la disciplina delle obbligazioni pecuniarie prevista dall'art. 1277 c.c., ipotesi che risulta, allo stato, giuridicamente insostenibile. Il creditore, pertanto, non è in alcun modo tenuto ad accettare una criptovaluta quale forma di pagamento e può legittimamente rifiutarla, senza che ciò configuri un abuso del diritto e senza violare l'articolo 693 del codice penale, che incrimina il rifiuto di monete aventi corso legale.

Alla luce della vigente normativa italiana, l'utilizzo delle criptovalute per l'adempimento di un'obbligazione può dunque avvenire unicamente su base convenzionale e volontaria tra le parti, nell'ambito dell'istituto della *datio in solutum*, secondo la disciplina di cui all'art. 1197 c.c. In tal caso, trattandosi di prestazione diversa rispetto a quella avente ad oggetto una somma di denaro, l'obbligazione dovrà qualificarsi come debito di valore, la cui quantificazione avverrà mediante stima (*aestimatio rei*) in valuta avente corso legale.

Sotto il profilo sostanziale, infine, deve essere rilevata l'inconciliabilità ontologica tra la moneta virtuale e la moneta ufficiale emessa da un'autorità statale. La divisa statale, infatti, è accettata in modo generalizzato sul mercato in quanto garantita dall'autorità emittente, la quale esercita un potere sovrano. Tradizionalmente, essa era ritenuta espressione di un controvalore reale – la riserva aurea – che ne

legittimava la fiducia e l'universalità nell'accettazione, anche quando tale riserva ha cessato di esistere come garanzia effettiva.

L'introduzione di forme elettroniche della moneta non ha modificato questa impostazione concettuale: la c.d. moneta elettronica, infatti, costituisce una rappresentazione digitale di moneta legale effettivamente esistente e circolante, e non può essere in alcun modo assimilata al fenomeno delle criptovalute. Queste ultime, non potendo sostituirsi né affiancarsi giuridicamente al denaro in senso proprio, possono eventualmente essere qualificate, sotto il profilo economico, come *monete complementari*. Tali strumenti, proprio perché fondati sull'accordo volontario delle parti, sono privi di efficacia liberatoria generale e non possono in alcun caso essere imposti come mezzo di pagamento avente valenza erga omnes<sup>7</sup>.

## *2. Cripto-attività e crisi d'impresa: inquadramento generale e implicazioni concorsuali.*

Muovendo da queste imprescindibili considerazioni preliminari, negli ultimi anni, tuttavia, il fenomeno delle monete virtuali ha attirato una crescente attenzione da parte della dottrina, tanto teorica quanto applicata, sia in ambito nazionale sia internazionale<sup>8</sup>.

Tale interesse è stato alimentato dalla progressiva diffusione socio-economica delle criptovalute e dalla necessità di verificarne l'inquadramento sistematico, in particolare alla luce delle implicazioni che esse determinano nell'ambito delle procedure concorsuali.

Appare di immediata e inequivoca evidenza che, tra i molteplici profili di rischio, anche di rilievo sistemico, che si accompagnano all'utilizzo delle monete virtuali – fenomeno che coinvolge una pluralità indeterminata di soggetti – rientrano, da un lato, le eventualità di dissesto delle piattaforme telematiche che prestano servizi di custodia e conversione delle suddette monete, trattandosi di una criticità strutturalmente connessa all'impiego del mezzo

---

<sup>7</sup> Cfr. G. BEFANI, *Contributo allo studio sulle criptovalute come oggetto di rapporti giuridici*, in *Il Dir. dell'econ.*, 2019, n. 3, p. 381 ss.

<sup>8</sup> Sul tema generale della ricompreensione delle criptomonete nel concetto di moneta, *ex pluribus*, cfr. M. CIAN, *La criptovaluta – Alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2019, I, p. 338 ss.; V. DE STASIO, *Verso un concetto europeo di moneta legale: valute virtuali, monete complementari e regole di adempimento*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2018, I, p. 747 ss.; M. RUBINO DE RITIS, *La moneta digitale complementare: modelli convenzionali di adempimento in cripto monete e prospettive per il Sud*, in (a cura di) F. Fimmanò – G. Falcone, A.A.V.V., *FinTech*, Napoli, 2019, p. 543 ss. Per un quadro di diritto comparato si vedano C. PERNICE, *Digital currency e obbligazioni pecuniarie*, Napoli, 2018, p. 257 ss., nonché i numerosi contributi contenuti in (a cura di) M. Cian – Sandei, A.A.V.V., *Diritto del Fintech*, Padova, 2020, p. 439 ss., dove si analizza in particolare la regolamentazione dei fenomeni in tema di Fintech nell'approccio dell'Unione Europea.

informatico; dall'altro lato, l'elevata instabilità del valore economico di tali asset digitali, che espone i loro detentori a rilevanti rischi patrimoniali, potenzialmente sfocianti in situazioni di crisi economico-finanziaria o di conclamata insolvenza, con conseguente assoggettamento a procedure concorsuali. A ciò si aggiunga – quale ulteriore elemento non secondario – la concreta possibilità di un impiego distorto delle valute virtuali, le cui caratteristiche strutturali, in primis l'apparente anonimato delle transazioni, possono agevolare condotte illecite finalizzate all'occultamento o alla distrazione di ricchezza, in pregiudizio della par condicio creditorum.

In considerazione di tali insidie, una prima reazione dottrinale è stata improntata a marcato scetticismo: taluni interpreti hanno posto in risalto i profili problematici connessi alla «assenza di protezione in caso di furto o insolvenza»<sup>9</sup>, configurando la moneta virtuale come una figura potenzialmente estranea alla struttura dogmatica delle obbligazioni<sup>10</sup>. In senso analogo si è espressa una parte della giurisprudenza di merito, escludendo che tali beni possano costituire oggetto di esecuzione forzata<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Così, F. MURINO, *Il conferimento di token e di criptovalute nelle s.r.l.* (Nota ad App. Brescia, 30 ottobre 2018 e Trib. Brescia, 25 luglio 2018), in *Società*, 2019, n. 1, p. 29 ss., in part. pp. 38 e 39. Ma si veda, ID., *La responsabilità patrimoniale, il patrimonio (anche societario), costituito da asset digitali (e il problema del pignoramento)*, in (a cura di) G. Cassano – F. Di Ciommo – M. Rubino De Ritis, *Banche, Intermediari e Fintech, Nuovi strumenti digitali in ambito finanziario*, Giuffrè, 2021, p. 379 ss.

<sup>10</sup> In questi termini, R. RAZZANTE, *Bitcoin: tra diritto e legislazione*, in *Notariato*, 2018, p. 383 ss., in part. p. 385; nonché ID., *Criptovalute e conferimenti aziendali. Verso un nuovo diritto dei contratti* (Nota a Trib. Brescia, 18 luglio 2018), in *Giur. it.*, 2019, 119 ss., in part. p. 120, il quale sottolinea l'inidoneità dei *bitcoin* ad essere oggetto di valutazione economica e l'impossibilità di essere aggredibili dai creditori sociali.

<sup>11</sup> Ci si riferisce alle due pronunce, divenute ormai assai note, rese dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Brescia a proposito della questione della conferibilità delle monete virtuali in società di capitali (nella specie, s.r.l.): i giudici bresciani, per negare tale possibilità, premessa la funzione essenzialmente di garanzia del capitale sociale, si basano su due argomentazioni: la prima relativa alla impossibilità di attribuire alle monete virtuali un valore economico attendibile; la seconda - per il discorso che qui più interessa - rappresentata dalla negazione che la moneta virtuale possa essere oggetto di esecuzione forzata. Cfr., TRIB. BRESCIA, 25 luglio 2018 e APP. BRESCIA, 30 ottobre 2018, pubblicate in diverse *Riviste*: in *Riv. not.*, 2018, II, p. 1283 ss., con note di G. FAUCEGLIA, «Moneta» e «denaro»: il tema del conferimento societario in criptovalute. Note introduttive, p. 1290 ss., F. MURINO, *L'oggetto del conferimento di s.r.l. nelle massime notarili e i token*, cit., p. 1294 ss., M. PASSARETTA, *Conferimenti di criptovalute in società. Principi e problemi applicativi*, cit., p. 1300 ss., S. BRUNO, *Le initial coin offerings in una prospettiva comparatistica*, in *Riv. not.*, 2019, n. 5, p. 1307 ss., M. RUBINO DE RITIS, *Virtuale, la quarta generazione di moneta*, in *Riv. not.*, 2018, n. 2, p. 1314 ss., S. CAPACCIOLI, *Rappresentazione di criptovaluta nel bilancio di esercizio*, p. 1319 ss.; in *Notariato*, 2018, p. 663 ss., con nota di M. KROGH, *L'aumento di capitale nelle S.r.l. con conferimento di criptovalute*, p. 665 ss.; nonché in *Società*, 2019, p. 26 ss., con note di F. MURINO, *Il conferimento di token e di criptovalute nelle S.r.l.*, cit., p. 29 ss. e di F. FELIS, *L'uso di criptovaluta in ambito societario. Può creare apparenza?* p. 39 ss.; ancora, in *Giur. it.*, 2019, 118 s., con nota di R. RAZZANTE, *Criptovalute e conferimenti aziendali. Verso un nuovo diritto dei contratti*, p. 119 ss.; ed anche in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, I, con nota di M. BELLINO, *Conferimenti in criptovalute: condizioni e limiti*, p. 56 ss.; in *Riv. dott. comm.*, 2019, p. 253 ss., con nota di M. CHIERICI, *Aumento di capitale mediante conferimento in*

Tuttavia, tali posizioni non appaiono condivisibili, poiché, come si avrà modo di esaminare più approfonditamente nel prosieguo, una corretta qualificazione giuridica della fattispecie consente all'interprete di individuare strumenti idonei a tutelare le ragioni creditorie anche mediante strumenti coercitivi, nonché di predisporre congrui accorgimenti nell'applicazione degli istituti propri del diritto concorsuale.

Sebbene l'intero comparto riconducibile al cosiddetto FinTech offra numerosi spunti di riflessione in chiave concorsuale – stante l'innovativa capacità dei processi digitali di incidere trasversalmente su attività quali la raccolta del risparmio, gli strumenti di investimento, le modalità di pagamento e i canali di finanziamento dell'impresa – l'analisi qui proposta sarà circoscritta alle problematiche che l'impiego e la detenzione di monete virtuali pongono con riferimento alla disciplina concorsuale, in quanto elementi attivi del patrimonio del debitore.

Ad una prima indagine sistematica, è possibile individuare almeno tre direttrici problematiche.

Un primo ordine di questioni attiene agli adattamenti che la presenza di moneta virtuale nel patrimonio dell'obbligato impone ai fini dell'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, anche con riferimento alla fruibilità degli strumenti di allerta precoce introdotti dal Codice della crisi e dell'insolvenza (d'ora in avanti: CCII).

In secondo luogo, si rende necessario esaminare le specificità procedurali che emergono nell'ambito della procedura concorsuale quando il debitore sia titolare di attività rappresentate da criptovalute.

In terzo luogo, occorre approfondire le implicazioni connesse all'assoggettamento a procedura concorsuale del soggetto operante come exchanger o wallet provider, ipotesi in cui l'oggetto stesso dell'attività economica esercitata determina la configurabilità di obbligazioni di restituzione in capo a una pluralità di utenti, le quali sono espresse in valuta virtuale.

Il legislatore nazionale, per impulso della normativa dell'Unione Europea, ha introdotto una definizione positiva di valuta virtuale nel nostro ordinamento, in occasione dell'estensione della disciplina antiriciclaggio anche ai sistemi di pagamento che utilizzano tale mezzo. La disposizione rilevante è contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera qq), del d. lgs. 21 novembre

---

*criptovalute: il problema della valutazione economica*, p. 256 ss.; infine, in *Giustiziacivile.com*, 2019, n. 3, con nota di M. RUBINO DE RITIS, *Apporti di criptomonete in società*.

2007, n. 231, come successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, e poi dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

In base a tale definizione, la valuta virtuale è «una rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento, trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».

Gli elementi qualificanti della nozione sono, in sintesi: a) l'assenza di emissione o garanzia statale o pubblica; b) la duplice funzione della valuta, utilizzabile sia come mezzo di scambio, sia quale strumento di investimento; c) la natura esclusivamente digitale della sua circolazione, la quale si realizza integralmente mediante rete elettronica<sup>12</sup>.

La suddetta definizione affonda le proprie radici in una riflessione sviluppatasi a partire da un fenomeno che, nell'ultimo decennio, ha inciso profondamente sul concetto stesso di “valore”: si tratta, evidentemente, delle cosiddette monete virtuali.

In tale contesto, risulta particolarmente opportuno evidenziare le diverse espressioni terminologiche impiegate per qualificare, tanto dal punto di vista giuridico quanto da quello sostanziale, tali entità digitali. I termini “virtuale” e “digitale” non possono, infatti, essere considerati sinonimi, né è corretto ritenere che essi identifichino strumenti privi di qualsivoglia dimensione materiale. L'elemento differenziale, che ne determina il diverso inquadramento, risiede nella qualificazione giuridica delle monete virtuali, in quanto strumenti smaterializzati suscettibili di essere impiegati come mezzo di scambio, ma non assimilabili in alcun modo alle monete digitali emesse da autorità pubbliche.

La confusione, diffusasi in modo crescente negli ultimi anni, è da attribuirsi alla novità del fenomeno e alla sua capillare diffusione, che hanno indotto utilizzatori e mass media a qualificare impropriamente le cripto valute – e, in particolare, il Bitcoin – come vere e proprie monete, trascurando non soltanto l'assenza di un corpus regolatorio di riferimento, ma anche e soprattutto l'assenza delle caratteristiche

---

<sup>12</sup> Si veda, BCE, *Virtual currency schemes – A further analysis*, in [ech.europa.eu/pub/other/virtualcurrencyschemesen.pdf](http://ech.europa.eu/pub/other/virtualcurrencyschemesen.pdf), nonché BANCA D'ITALIA, *Avvertenza sull'utilizzo delle c.c.d.d. “Valute Virtuali”*, gennaio 2015, p. 1, in [bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali.pdf](http://bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali.pdf)

strutturali e funzionali che una valuta avente corso legale deve necessariamente possedere<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Con una pronuncia che segna una rilevante evoluzione nell'orientamento giurisprudenziale in materia, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affermato, mediante una decisione destinata a suscitare ampio dibattito, l'inapplicabilità del sequestro per equivalente alle criptovalute, ritenendo che le stesse non possano essere considerate moneta avente corso legale nel territorio dello Stato italiano; si veda, CASS. PEN., Sez. III, sent. 20 novembre 2024, n. 1760, in *i2.res.24o.it*. In particolare, la Corte ha ritenuto che, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto un'ipotesi di evasione fiscale, le criptovalute – e segnatamente i Bitcoin – non siano suscettibili di essere sottoposte a sequestro per equivalente, in quanto prive delle caratteristiche proprie della moneta legale. Dette valute virtuali, infatti, non risultano emesse da alcuna banca centrale né da un'autorità pubblica, non sono dotate di potere liberatorio nei pagamenti, e presentano una costante volatilità nel relativo valore di mercato. Con riferimento alla fattispecie sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze aveva disposto, con apposito decreto, la convalida di un sequestro per equivalente avente ad oggetto 1,88805294 Bitcoin, quale ammontare corrispondente al controvalore in euro (pari ad € 120.638,20) al momento della transazione oggetto di contestazione. Nel proporre ricorso, la parte ricorrente ha sollevato censure in ordine all'assoggettabilità a sequestro di un bene qualificabile come asset digitale, quale il Bitcoin, lamentando l'illegittimità di una misura ablativa commisurata al corrispettivo in valuta legale al momento del trasferimento. Le valute virtuali, tra cui i Bitcoin, costituiscono infatti una rappresentazione digitale di valore non emessa né garantita da istituzioni centrali o da autorità pubbliche, non necessariamente correlata ad alcuna valuta ufficiale, priva del riconoscimento giuridico quale valuta o moneta, sebbene accettata da soggetti privati – persone fisiche o giuridiche – come mezzo di scambio e suscettibile di essere trasferita, conservata e negoziata per via elettronica. Si tratta, in sintesi, di un asset digitale che non può essere equiparato, in termini giuridici e funzionali, alla moneta avente corso legale, anche in ragione della sua intrinseca instabilità. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il gravame proposto, aderendo alle argomentazioni dedotte dal ricorrente. In proposito, ha richiamato la definizione offerta dalla normativa unionale – in particolare dalla Direttiva (UE) 2018/843 – secondo cui per “valuta virtuale” deve intendersi una “rappresentazione digitale di valore che non è emessa né garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente collegata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di moneta, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e negoziata elettronicamente”. Da tale impostazione discende che tra valuta virtuale e moneta legale non sussiste un rapporto di identità o equipollenza, essendo le criptovalute utilizzabili per finalità diverse dal semplice pagamento, quali strumenti di investimento, mezzi di scambio o riserva di valore, ovvero come unità impiegate in contesti quali il gioco d'azzardo online. Anche l'ordinamento nazionale, all'art. 1 del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 – definisce la moneta virtuale quale “rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento, trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”. Alla luce di tale qualificazione, emergono con evidenza i profili di rischio e le problematiche che ineriscono alla natura delle criptovalute, tali da escludere un'eventuale assimilazione, sul piano sostanziale, alla moneta legale. In particolare, i Bitcoin non sono emessi da un'autorità monetaria centrale, non sono soggetti al principio nominalistico, non svolgono le tipiche funzioni di unità di conto e riserva di valore attribuite alla moneta legale – essendo privi di efficacia liberatoria nei pagamenti – e sono caratterizzati da un'elevata volatilità. Inoltre, in assenza di un soggetto istituzionale che possa stabilizzarne autoritativamente il valore, la criptovaluta è soggetta a continue oscillazioni che generano notevoli incertezze in sede di conversione. Alla luce delle superiori considerazioni, la Suprema Corte ha concluso per l'illegittimità del sequestro per equivalente avente ad oggetto un bene quale la criptovaluta – nel caso specifico, il Bitcoin – in quanto la moneta virtuale

Una moneta, infatti, per poter essere considerata tale, deve garantire una stabilità di valore che non comprometta il corretto funzionamento dei traffici economici, né metta a rischio l'equilibrio dell'intero sistema macroeconomico del Paese che la adotta come valuta ufficiale. L'eccessiva volatilità di strumenti privi di un'autorità di riferimento in grado di esercitare funzioni correttive e di contenimento determina conseguenze sistemiche non solo su scala nazionale, ma altresì nei rapporti economici internazionali<sup>14</sup>.

Uno strumento che non consenta alcuna forma di gestione prevedibile del proprio valore, neppure attraverso minimi interventi di stabilizzazione, non appare idoneo ad essere adottato quale mezzo monetario, potendo, al più, rivestire la funzione di asset speculativo. Si consideri, in tal senso, la funzione principale attribuita alla Banca Centrale Europea, la quale – in quanto depositaria della politica monetaria dell'Unione – detiene la potestà esclusiva di garantire la stabilità dei prezzi, come sancito all'articolo 2 del Protocollo sullo Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali e della BCE.

Tale funzione, centrale per il mantenimento di un'economia solida e coerente con i principi fondativi dell'Unione, non è né esercitata né esercitabile nel caso delle criptovalute, le cui dinamiche valoriali sono integralmente determinate dal libero andamento dei mercati valutari digitali.

Inoltre, i fenomeni speculativi, che connotano in misura crescente l'utilizzo di ingenti quantità di unità di moneta virtuale, si pongono in netto contrasto con le tradizionali funzioni attribuite alla moneta legale. Tali strumenti, infatti, non soddisfano né la funzione di unità di conto, né quella di riserva di valore, né tantomeno quella di mezzo di pagamento universalmente accettato.

L'assenza di un vincolo ad un elemento esterno oggettivo – che un tempo era rappresentato da beni materiali come l'oro, o oggi da un presupposto legale quale l'emissione da parte dello Stato – lascia la determinazione del valore della criptovaluta alla mera fiducia degli utilizzatori. Ne deriva un'accentuata instabilità

---

e la moneta legale costituiscono entità giuridicamente distinte, non fungibili tra loro e caratterizzate da natura, funzioni e stabilità profondamente differenti.

<sup>14</sup> Nelle criptovalute, la mancanza di un'autorità centrale che garantisca il corretto funzionamento delle transazioni ed attribuisca validità legale a queste ultime viene ad essere sostituita da un algoritmo, non gestito da alcun soggetto nello specifico, bensì dagli stessi partecipanti al Sistema. Nonostante questo meccanismo, essendo imm modificabile, trasparente condiviso, non necessita più di alcun soggetto garante, essendo gli stessi utilizzatori garanti dell'intero Sistema, non è altrettanto possibile affermare equivalenza tra stabilità fiduciaria, propria delle criptovalute, e stabilità legale, propria invece delle monete emesse dagli Stati.

che ne compromette l'utilizzo quotidiano per fini transattivi e la loro capacità di conservazione di valore nel tempo<sup>15</sup>.

Anche il Fondo Monetario Internazionale ha più volte manifestato preoccupazione rispetto all'utilizzo non regolamentato delle criptovalute, sottolineando come le problematiche sopra menzionate siano connaturate alla natura stessa di tali strumenti, in quanto derivanti da un modello decentralizzato, privo di legame con un'autorità pubblica. L'Istituzione ha altresì evidenziato che, in assenza di un intervento coordinato della comunità internazionale, si determinerebbero effetti pregiudizievoli a livello sistemico, con il rischio di compromettere l'integrità dell'architettura finanziaria globale.

In particolare, l'assenza di un'adeguata formazione e la conseguente asimmetria informativa espongono i soggetti investitori a significativi rischi di perdita, non potendo questi beneficiare della tutela di alcun prestatore di ultima istanza. Il FMI ha pertanto auspicato l'elaborazione di una definizione giuridica armonizzata a livello internazionale, evidenziando come la mancanza di un'autorità di controllo e la difficoltà di qualificazione giuridica delle criptovalute conducano, di fatto, ad un trattamento normativo disomogeneo da parte dei singoli ordinamenti, ostacolando l'effettiva regolamentazione del fenomeno.

Alla luce di tali considerazioni, si deve necessariamente concludere che il quadro normativo attuale risulta frammentario ed eterogeneo e, dunque, strutturalmente inadeguato ad affrontare la questione delle monete virtuali nel breve periodo. Da ciò discende la necessità di ricondurre il fenomeno ad una nuova categoria, quella degli asset digitali ad alta volatilità, che pur non potendo assolvere alle funzioni proprie della moneta, si collocano in una specifica area dell'ordinamento economico internazionale.

Tale constatazione impone l'approfondimento scientifico delle diverse tipologie di criptovalute – o, per maggiore precisione, di cripto attività – al fine di evitare ricadute

---

<sup>15</sup> Il termine fiducia è fondamentale, tenuto presente che la moneta legale si basa su una fiducia qualificata che fa da contrappeso e garanzia per il mantenimento del valore della stessa; fiducia che, invece, risulta essere meramente semplice, senza sottostante, nel caso della moneta virtuale, non essendo sostenuta da uno Stato e da una Banca centrale ma garantita esclusivamente dalla sua utilizzazione e convenzione formatasi tra un gruppo ristretto di soggetti. Quest'ultima ipotesi viene sintetizzata nella c.d. *Society theory of money* dove, contrapponendosi alla *State theory of money*, si afferma che il valore attribuito alla massa monetaria, al danaro, non deriverebbe più dall'autorità statale, bensì dal valore fiduciario che la popolazione gli attribuisce. In questo modo si contrarrebbe la garanzia statale – ovvero la garanzia delle banche centrali – ad una mera convenzione sociale derivante dai cittadini stessi, priva pertanto di qualsivoglia forma di certificazione e garanzia, nonché di stabilità. In questo senso, G. F. KNAPP, *The state theory of money*, ebook on line, 2020.

negative sulla stabilità del sistema monetario e, al contempo, per individuare le caratteristiche suscettibili di essere recepite nei futuri modelli di moneta digitale pubblica.

Le fondamenta su cui si reggono le criptovalute possono essere ricondotte a due macro-aree: da un lato, l'impiego di tecniche crittografiche; dall'altro, l'utilizzo di tecnologie informatiche idonee a garantire il trasferimento e la validazione delle transazioni.

Tali elementi si presentano come imprescindibili ove si intenda adottare una forma di moneta digitale anche da parte delle autorità pubbliche. Come è stato osservato, la realizzazione di un euro digitale dovrebbe quanto meno eguagliare le caratteristiche attualmente riconducibili al contante, in termini di facilità d'uso e sicurezza delle transazioni. Le criticità emergono nel passaggio da una realtà materiale ad un ambiente integralmente smaterializzato, dove il controllo dell'elemento fisico – per sua natura – viene meno.

Concentrando l'analisi, per quanto qui di interesse, sull'utilizzo della moneta virtuale quale strumento di pagamento, appare condivisibile l'impostazione dottrinale secondo cui tale forma di pagamento può essere ricondotta allo schema dell'adempimento ai sensi dell'art. 1278.c.c.

L'impiego della moneta virtuale come mezzo solutorio convenzionale, previsto dallo stesso art. 1, comma 2, lett. qq) d.lgs. n. 231/2007, implica che le parti possano validamente stabilire, nell'ambito di rapporti privatistici, di utilizzare una criptovaluta quale contropartita per lo scambio di beni o servizi, determinando così l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria. Tale possibilità sussiste nonostante l'assenza di corso legale della valuta, analogamente a quanto accade nelle ipotesi in cui le obbligazioni siano denominate in valuta estera.

Il debito pecuniario deve, ai sensi dell'art. 1277 c.c., essere adempiuto con moneta avente corso legale nello Stato, al suo valore nominale, e il creditore non può rifiutare tale adempimento, pena l'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 693 c.p.c.

Al contrario, nel caso in cui le parti abbiano convenzionalmente determinato che la prestazione dovuta consista in una somma denominata in valuta virtuale – la quale non gode di corso legale – il debitore può liberarsi validamente mediante pagamento effettuato nella medesima criptovaluta. In virtù dell'art. 1278 c.c., egli conserva peraltro la facoltà di adempiere in valuta avente corso legale, sulla base del tasso di cambio vigente nel luogo e nel giorno stabiliti per il pagamento, salvo che sia stata pattuita la clausola del c.d. "effettivo" ex art. 1279 c.c., che impone il pagamento esclusivo nella specifica valuta indicata, purché ciò non sia divenuto impossibile per causa a lui non imputabile.

Ne deriva che la valuta virtuale può essere definita come moneta digitale di natura convenzionale e complementare, alternativa sia alla moneta legale, sia alla moneta elettronica. In definitiva, laddove essa assolva una funzione solutoria e venga utilizzata come mezzo di pagamento, le obbligazioni in valuta virtuale possono essere regolate alla stregua della disciplina codicistica delle obbligazioni pecuniarie, analogamente a quanto previsto per le obbligazioni in valuta estera.

Tanto premesso, si rende opportuno affrontare la questione se e in quale misura la presenza di moneta virtuale tra le attività patrimoniali del debitore incida sulla rilevazione dello stato di crisi o di insolvenza. Si osservi, per completezza, che tali problematiche possono emergere anche nell'ipotesi in cui la moneta virtuale sia stata acquisita con finalità meramente speculative, in quanto la funzione economica perseguita dal soggetto detentore non incide sulla configurabilità dell'obbligazione e, di conseguenza, sull'applicabilità della disciplina della tutela del credito – anche in sede concorsuale.

In particolare, è stato evidenziato che, qualora la moneta virtuale venga impiegata con funzione solutoria, quale mezzo di pagamento, essa possa essere assoggettata, in via analogica, alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie, così come prevista dal codice civile, al pari delle valute estere. Tale inquadramento giuridico si fonda sul riconoscimento della sua idoneità a fungere da strumento di scambio, ancorché priva di corso legale, e consente, pertanto, di estendere ad essa il complesso normativo previsto per le obbligazioni pecuniarie.

Posto ciò, occorre interrogarsi se la presenza di criptovalute nel patrimonio di un soggetto possa incidere sul giudizio circa l'esistenza dello stato di crisi o di insolvenza, richiedendo eventualmente un adattamento dei criteri valutativi. A tal riguardo, va altresì considerato che problematiche analoghe possono sorgere anche nell'ipotesi in cui la moneta virtuale sia stata acquisita non con finalità solutorie ma come mera forma di investimento, secondo quanto previsto oggi dall'art. 1, comma 2, lett. qq), del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 125/2019.

La moneta virtuale si presenta, sul piano funzionale, come una sequenza alfanumerica registrata all'interno di un portafoglio elettronico (wallet), accessibile mediante dispositivi informatici e conservata su supporti digitali quali memorie magnetiche o dispositivi fisici. Essa non ha una consistenza materiale, ma costituisce una rappresentazione informatica dotata di valore economico.

Alla luce di ciò, parte della dottrina ha ritenuto possibile ricondurre la moneta virtuale nella categoria civilistica dei beni mobili, ancorché non materiali, in quanto suscettibili di appropriazione, alienazione e circolazione. Si tratta di una concezione che valorizza l'idoneità della criptovaluta a costituire oggetto di situazioni giuridiche soggettive, rientrando

dunque tra i beni ai sensi dell'art. 810 c.c., e ciò anche in analogia con le energie, le onde elettromagnetiche e i raggi X di cui all'art. 814 c.c.

Ne consegue che le criptovalute non possono essere incluse nel novero dei beni immateriali, tutelati mediante sistemi normativi a struttura tipica, quali opere dell'ingegno, segni distintivi e modelli industriali, ma devono essere qualificate come beni mobili digitali, idonei ad essere oggetto di negoziazione proprio in quanto beni.

### *3. Monete virtuali e crisi d'impresa: la determinazione dei parametri quantitativi ai fini concorsuali.*

Può certamente verificarsi, nella prassi operativa, che nel patrimonio di un soggetto, non necessariamente imprenditore, siano presenti componenti rappresentate da moneta virtuale. Si pensi, ad esempio, al consumatore che abbia acquistato criptovalute con finalità meramente speculative; all'imprenditore, anche in forma individuale, che accetti moneta virtuale quale corrispettivo per la fornitura di beni o servizi nell'ambito della propria attività economica; o ancora, ipotesi ancor più significativa, alla società - sia essa di persone o di capitali - il cui compendio patrimoniale risulti costituito, in tutto o in parte, da valute virtuali.

Ciò può avvenire, ad esempio, qualora i soci abbiano effettuato conferimenti in criptovalute in sede di costituzione della società, ovvero nel contesto di un aumento di capitale a pagamento sottoscritto in cripto-attività. Tali ipotesi presuppongono, come noto, l'adesione all'orientamento, ampiamente condiviso dalla dottrina, sebbene non privo di voci dissenzianti in giurisprudenza, secondo cui è ammissibile il conferimento in valuta virtuale non soltanto nelle società di persone, ma anche nelle società di capitali<sup>16</sup>.

E pur volendo considerare le perplessità sollevate da un opposto orientamento dottrinario<sup>17</sup>, in via generale, nulla osta nel nostro ordinamento alla possibilità che

---

<sup>16</sup> Per la tesi della conferibilità, con conseguente applicazione della disciplina dei conferimenti in natura ex artt. 2343 ss. c.c. (per la s.p.a.) e artt. 2364 s. (per la s.r.l.), cfr. M. PASSARETTA, *Conferimenti di criptovalute*, cit., p. 1301; M. RUBINO DE RITIS, *Apporti di criptomonete in società*, in *Giustiziacivile.com*, 2019, n. 3, p. 8 ss.; nonché, da ultimo, ID., *Conferimenti di criptomonete in società a responsabilità limitata*, in (a cura di) M. Irrera, AA.VV., *La società a responsabilità limitata: un modello trans tipico alla prova del Codice della Crisi*, Studi in onore di Oreste Cagnasso, Torino, 2020, 314 ss., in part. p. 321 ss.

<sup>17</sup> La tesi della non-conferibilità delle monete virtuali in società di capitali è prospettata nei due soli precedenti (editi) della giurisprudenza di merito (TRIB. BRESCIA, 25 luglio 2018 e APP. BRESCIA, 30 ottobre 2018, cit., in nota 6), sia pure in base a motivazioni diverse: il giudice di prime cure non afferma un principio generale, ma esclude in concreto la conferibilità della specifica tipologia di criptovaluta, in ragione della assenza di un mercato di riferimento, che ne impedisce la possibilità di una valutazione obiettiva e attendibile, evidenziandosi inoltre l'idoneità a essere oggetto di

un soggetto detenga l'intero proprio patrimonio liquido sotto forma di moneta virtuale, fatta salva l'osservanza delle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio<sup>18</sup>.

In tutte le fattispecie sopra delineate, prima ancora di affrontare i profili applicativi relativi alla tutela - anche concorsuale - dei creditori e all'esercizio di azioni esecutive e/o espropriative su un patrimonio composto, in via totale o parziale, da criptoattività, si rende necessario risolvere una questione logicamente preliminare: è infatti imprescindibile determinare i criteri valutativi da applicare alla moneta virtuale ai fini dell'assoggettamento del debitore ad una specifica procedura concorsuale, verificando il ricorrere dei presupposti soggettivo e oggettivo, nonché il superamento delle soglie dimensionali rilevanti ai fini della dichiarazione dello stato

---

espropriazione forzata e, quindi, di aggressione da parte dei creditori sociali; la Corte d'appello, invece, in maniera più radicale, esclude che la moneta virtuale possa essere oggetto di perizia di stima, che gli artt. 2464 e 2465 c.c. riservano a beni, servizi ed altre utilità diverse dal denaro, poiché la criptomoneta va assimilata sul piano funzionale al denaro, ma, non avendo corso legale, il suo valore non sarebbe verificabile, in assenza di uno stabile sistema di scambio. Aderiscono sostanzialmente a tale impostazione M. KROGH, *L'aumento di capitale nelle S.r.l con conferimento di criptovalute* (Nota a Trib. Brescia, 18 luglio 2018), cit., p. 665 ss., in part. p. 674 s. e 676, argomentando dell'anonimato che caratterizzerebbe il possesso della valuta virtuale; in termini dubitativi, F. MURINO, *Il conferimento di token e di criptovalute nelle s.r.l.*, cit., p. 29 ss., ma con specifico riferimento ai *token*; nonché F. FELIS, *L'uso di criptovalute in ambito societario. Può creare apparenza?* in *Società*, 2018, p. 39 ss., il quale, per scongiurare i rischi della creazione di un capitale "apparente" legati al conferimento in criptovaluta, oltre alla presentazione della relazione di stima ex art. 2465 c.c., ritiene necessario il ricorso alla polizza o fideiussione ex art. 2464 c.c., in modo da assicurare la tutela dei creditori sociali, ritenuta funzione tipica del capitale sociale.

<sup>18</sup> Cfr. R. GABBIADINI – L. GOBBI – E. RUBERA, *Riciclaggio e blockchain: si può seguire la traccia nel mondo crypto?*, in Banca d'Italia, *Occasional Papers*, n. 893, novembre 2024; ampiamente, sul tema, F. Annunziata – D. Varani, *Cripto attività: antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendali*, 2023; F. Di Vizio, *Gli obblighi antiriciclaggio per operatori in valute virtuali*, in *discrimen.it*, in cui si legge: “La disciplina pubblica sta cercando di creare, non senza difficoltà, queste stesse premesse nel settore delle valute virtuali. Si prospettano, così, aree riservate, prefigurando sanzioni per chi abusivamente svolge l'attività di conversione di valute virtuali da e verso valute legali o risorse tradizionali, ma anche solo funzionale alla detenzione di terzi o per conto di terzi delle prime; si organizza, ancora, una corresponsabilizzazione di tali soggetti, a vocazione professionale, sotto comminatoria di sanzioni, gravandoli del dovere di collaborare con le autorità di settore nell'individuare sospetti di riciclaggio. L'operazione non è però agevole, come testimoniano le prolungate timidezze del legislatore storico. Si considerino alcune esitazioni nel censimento dei prestatori di servizi in valuta virtuale, la discrezione con cui si estendono alle diverse aree tipiche dei prestatori di servizi in valuta virtuale i doveri antiriciclaggio, nella completa gamma già predisposta per gli altri operatori. Senza considerare che proprio la tecnologia alla base del nuovo sistema – l'ormai famosa blockchain - consente scambi e trasferimenti privati non intermediati e che dunque vaste sono le possibilità di sfuggire alle premesse che rendono praticabile i controlli sulle registrazioni. Basta osservare, in proposito, che la relazione giuridica con tali risorse è collegata alla mera disponibilità materiale di chiavi private e che il passaggio di esse “da una mano all'altra” consente di trasferire le valute virtuali senza spostarle”.

di crisi, di insolvenza o di sovraindebitamento, tanto nella legge fallimentare quanto nel CCII.

Il primo snodo problematico concerne la verifica del superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 1, comma 2, 1. fall., corrispondenti a quelle previste per la "piccola impresa" dall'art. 2, comma 1, lett. d), del CCII, il cui superamento determina l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale.

Tali parametri, di natura numerico-monetaria, devono essere provati prioritariamente dal debitore sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio e delle altre scritture contabili obbligatorie. Tanto la legge fallimentare quanto il CCII impongono, infatti, obblighi informativi specifici a carico del soggetto che richiede l'accesso alle procedure concorsuali.

Tuttavia, la verifica circa il superamento delle soglie può essere compiuta anche d'ufficio dal tribunale, che dispone - nella fase istruttoria prefallimentare - di poteri inquisitori estesi, ulteriormente ampliati per effetto degli artt. 42 e 367 CCII con riferimento alle istruttorie nei procedimenti di accesso alla liquidazione giudiziale o al concordato preventivo.

Laddove il patrimonio comprenda moneta virtuale, elemento per sua natura caratterizzato da opacità e volatilità, tali poteri istruttori assumono rilevanza ancor maggiore, potendo consentire l'accertamento effettivo dell'entità delle criptovalute detenute dal debitore anche in presenza di condotte elusive o non collaborative.

Ai fini della verifica del superamento delle soglie dimensionali, la consistenza delle valute virtuali dovrà essere espressa in valuta avente corso legale, applicando in via analogica il "corso del cambio" previsto dall'art. 1278 c.c. Tale operazione presuppone la qualificazione della criptovaluta come moneta non avente corso legale.

Occorre peraltro precisare che, nel caso delle valute virtuali, manca un tasso di cambio ufficiale, essendo assente sia un soggetto emittente, sia un organismo di vigilanza preposto alla regolazione dei valori. Tuttavia, la mancanza di un cambio ufficiale non esclude la possibilità di ricorrere ad un cambio "di mercato", ovvero al valore della criptovaluta come desumibile dalle principali piattaforme di exchange.

Considerato che i tassi di cambio possono variare sensibilmente da una piattaforma all'altra, il giudice potrebbe avvalersi di una consulenza tecnica d'ufficio per determinare il valore della valuta virtuale sulla base di dati oggettivi e verificabili. Il consulente, in tale contesto, potrebbe utilizzare i listini pubblici di cambio oppure,

qualora non disponibili, fare riferimento ai valori medi praticati dalle piattaforme che risultino conformi alla normativa antiriciclaggio, in particolare all'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 90/2017), che prevede l'obbligo di iscrizione degli exchanger nel registro tenuto presso l'OAM.

La valutazione dovrebbe, infine, riferirsi al valore della criptovaluta alla data di deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, tenendo conto della possibile incidenza delle oscillazioni giornaliere del valore.

Passando all'analisi del presupposto oggettivo dell'insolvenza, disciplinato dall'art. 5 l. fall. (e recepito, con formulazione sostanzialmente invariata, dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII), occorre verificare se la detenzione di moneta virtuale e l'adempimento mediante la stessa possano influire sulla valutazione dello stato di incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

La valuta virtuale non può, per sua natura, essere considerata automaticamente quale sostituto della moneta avente corso legale nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, giacché l'utilizzo della prima come mezzo solutorio presuppone un previo accordo negoziale tra le parti.

Ciò non significa, tuttavia, che la mera disponibilità di criptovalute nel patrimonio del debitore non rilevi in sede di istruttoria prefallimentare, considerato che le stesse possono essere liquidate - tramite exchanger - e convertite in valuta legale per far fronte alle obbligazioni assunte. In tale prospettiva, la detenzione di moneta virtuale assume valore ai fini dell'accertamento dell'insolvenza solo se accompagnata dalla concreta possibilità di realizzo e conversione.

Nel caso in cui, invece, l'obbligazione sia espressamente determinata in criptovaluta, il pagamento con tale mezzo costituisce adempimento regolare ex art. 1278 c.c., e non può qualificarsi come *datio in solutum*, bensì come ordinaria esecuzione della prestazione dovuta<sup>19</sup>.

Riguardo alla procedura di concordato preventivo, la normativa individua quale presupposto oggettivo lo stato di crisi, definito, ex art. 2, comma 1, lett. a), CCII, come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

---

<sup>19</sup> Cfr. E. FUSCO, *Il deposito di moneta virtuale e l'insolvenza dell'intermediario*, in (a cura di) G. Cassano – F. Di Ciommo – M. Rubino De Ritis, *Banche, intermediari e Fintech*, Giuffrè, p. 477 ss.

Le considerazioni svolte in ordine all'insolvenza sono applicabili, *mutatis mutandis*, anche con riferimento alla valutazione dello stato di crisi.

Ulteriori riflessi sistematici della detenzione di criptovalute si rinvergono nel contesto societario, in particolare in relazione agli obblighi organizzativi posti a carico degli amministratori e degli organi di controllo.

L'art. 2086, comma 2, c.c., come novellato dall'art. 375 CCII, impone all'imprenditore collettivo l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Tale disposizione è altresì richiamata dall'art. 3, comma 2, CCII tra i principi generali regolanti l'accesso alle procedure concorsuali.

Nel caso in cui il patrimonio societario includa attività rappresentate da criptovalute, gli organi amministrativi e di controllo dovranno valutare attentamente l'impatto di tali componenti patrimoniali, specie in considerazione della loro intrinseca instabilità di valore.

In tale ambito, assumono particolare rilevanza:

- i)* il dovere di segnalazione tempestiva da parte degli organi di controllo dell'emersione di fondati indizi della crisi, ai sensi dell'art. 14 CCII;
- ii)* gli obblighi di trasparente rappresentazione contabile nella redazione del bilancio d'esercizio e della nota integrativa.

Il mancato assolvimento del dovere di segnalazione, a fronte dell'insorgenza di indizi di crisi, può dar luogo a responsabilità solidale con gli amministratori, mentre la sua tempestiva attivazione costituisce causa di esonero, ex art. 14, comma 3, CCII. In caso di inerzia degli amministratori, l'organo di controllo è tenuto a informare l'OCRI (Organismo di composizione della crisi d'impresa) per l'avvio della procedura di allerta.

La detenzione di cripto-attività, pertanto, deve essere considerata tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli indicatori di crisi previsti dall'art. 13 CCII, i quali includono squilibri patrimoniali, reddituali e finanziari, misurabili anche mediante specifici indici elaborati dal CNDCEC.

In conclusione, la presenza di monete virtuali nel patrimonio del debitore impone valutazioni specifiche e prudenziali da parte degli amministratori e degli organi di controllo, al fine di garantire la corretta rilevazione dello stato di crisi o di insolvenza, nonché l'adempimento degli obblighi normativi connessi alla gestione della crisi d'impresa.

#### ***4. Iscrizione in bilancio delle monete virtuali: inquadramento normativo, prassi applicativa e orientamenti dottrinali.***

La questione concernente la contabilizzazione delle monete virtuali all'interno del bilancio d'esercizio del soggetto che ne abbia la disponibilità attiva è stata oggetto di vivace dibattito dottrinale, in ragione dell'assenza, ad oggi, di specifici principi contabili nazionali emanati dall'OIC che ne regolino espressamente il trattamento.

Uno dei profili maggiormente problematici legati alla detenzione di moneta virtuale concerne la disciplina contabile ad essa applicabile, anche in ragione dell'attuale assenza di un espresso riferimento normativo che ne disciplini la rilevazione nei documenti contabili ufficiali. La ricostruzione dei criteri ai quali attenersi per l'iscrizione in bilancio delle monete virtuali – come si è avuto modo di rilevare – costituisce uno strumento fondamentale non solo per superare le criticità riscontrabili nella fase di accertamento dei presupposti per l'ammissione dell'imprenditore alle procedure concorsuali, qualora questi detenga cripto monete nel proprio patrimonio, ma anche per delineare soluzioni operative rispetto ad alcune specifiche problematiche applicative della disciplina fallimentare.

La questione concernente la rappresentazione contabile delle monete virtuali e, più in generale, dei cripto-assets (categoria comprensiva anche dei c.d. token), ha già ricevuto attenzione tanto nella prassi applicativa quanto nella riflessione dottrinale<sup>20</sup>. Ai fini del

---

<sup>20</sup> A proposito della conferibilità di moneta virtuale in società di capitali, si vedano, M. PASSARETTA, *Conferimenti di criptovalute in società. Principi e problemi applicativi*, in *Riv. not.*, 2018, 6, p. 1302 ss.; M. RUBINO DE RITIS, *Conferimenti di criptomonete in società a responsabilità limitata*, in (coordinato da) S. A. Cerato – R.M. Morone – P. Dal Checco, *Criptoattività, criptovalute e bitcoin*, Giuffrè, 2021, p. 323 ss.; ID., *Apporti di cripto monete in società*, in *giustiziacivile.com*, 2019; F. Piccione, *La conferi delle cripto valute in sede di aumento di capitale*, in *ius-giuffre.it*, 25 maggio 2022; nonché, in termini più generali, S. CAPACCIOLI, *Rappresentazione di criptovaluta nel bilancio di esercizio*, in *Riv. not.*, 2018, II, 1319 ss.; ID., *Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*, cit., 213 ss.; F. DI VIZIO, *Le cinte daziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti*, in *Dir. pen. Contemporaneo*, 2018, n. 10, p. 71 ss. [e 351 ss.]; e da ultimo, con particolare riferimento ai *token*, A. INCORVAIA, *L'iscrizione in bilancio dei cryptoassets secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs. Un'analisi sulle corrette metodologie da applicare in sede di initial recognition e successive valutazioni*, in *Riv. dott. comm.*, 2020, 21 ss. L'applicazione pratica ha riguardato la già segnalata s.r.l. con capitale interamente rappresentato da *bitcoin*, della quale è possibile consultare il primo bilancio di esercizio e le relative osservazioni nella nota integrativa all'indirizzo <https://www.coinlex.it/2016/07/13/bilancio-di-oraclice->

presente contributo, si ritiene opportuno limitare l'analisi alle problematiche derivanti dal possesso e dalla detenzione di "cripto monete", in coerenza con la delimitazione oggettiva della ricerca condotta in una prospettiva concorsuale.

In assenza di principi contabili specificamente dedicati alla moneta virtuale, si è tuttavia consolidata, tanto nella prassi aziendalistica quanto nella riflessione tecnico-contabile, una tendenza volta a risolvere le questioni rilevanti mediante l'applicazione dei principi generali che presiedono alla redazione del bilancio, con particolare riguardo al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma. In tale direzione, si sottolinea l'esigenza che l'organo amministrativo proceda ad una valutazione ispirata a criteri di prudenza in relazione alle monete virtuali iscritte in bilancio, attesa la loro intrinseca ed elevata volatilità, e che dia conto, nella nota integrativa, delle modalità di determinazione del valore attribuito a tali attività, nonché delle motivazioni sottese alle scelte contabili operate<sup>21</sup>.

Tale obbligo trova fondamento nei doveri imposti agli amministratori dall'art. 2086, secondo comma, c.c. e, in prospettiva, dall'art. 3, secondo comma, CCII, già richiamati in relazione agli strumenti di allerta e agli indici sintomatici della crisi. Si deve inoltre rilevare come i principi elaborati ai fini del trattamento tributario delle cripto monete non risultino automaticamente estensibili alla loro rappresentazione contabile, trattandosi di ambiti concettualmente e funzionalmente distinti<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> In particolare, gli amministratori nella nota integrativa (art. 2427 c.c.) devono fornire notizie aggiuntive circa la valutazione della moneta virtuale contenuta nel bilancio, evidenziando in particolare le vicende *successive* rispetto all'*inizial recognition*, ossia rispetto al momento in cui quel valore è stato acquisito o l'apporto è stato valutato in sede di conferimento. Solo in tal modo l'informazione contabile sull'esistenza di criptomonete consente una rappresentazione *fedele* della situazione patrimoniale e finanziaria della società, salvaguardando la clausola generale di chiarezza, verità e correttezza (art. 2423, comma 2, c.c.). Inoltre, nella prospettiva concorsuale, gli amministratori hanno l'obbligo di valutare costantemente se sussiste l'equilibrio finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, per evidenziare l'esistenza di fondati indici della crisi d'impresa e la capacità di *continuità aziendale* nel momento in cui si redige il bilancio di esercizio.

<sup>22</sup> Come giustamente evidenziato da S. CAPACCIOLI, *Rappresentazione di cripto- valuta nel bilancio di esercizio*, cit., 1319 e nota 7. Per tale motivo, ai fini della rappresentazione contabile, non è decisivo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate (risoluzione 72/E/2016 e risposta n. 14/2018, cit.) che dal punto di vista fiscale ha assimilato le criptovalute a valute estere, sulla scia della nota sentenza della Corte Giust. UE, 22 ottobre 2015, Causa C-264/14 (pubblicata in numerose riviste specialistiche, tra cui v. *Riv. dott. comm.*, 2017, 467, con nota di Costa, *Profili fiscali delle operazioni di acquisto e di vendita di Bitcoin*) la quale ha precisato che la transazione di cambio di *bitcoin* in valuta tradizionale non rientra nella Dir. 2006/1127/CE (Direttiva IVA), in quanto i *bitcoin* al pari della moneta legale sono semplici mezzi di pagamento, finendo per assimilare il conto in bitcoin come *disponibilità liquida*. Si veda anche, G. GASPARRI, *Riflessioni sulla natura giuridica del Bitcoin tra aspetti strutturali e profili funzionali*, in *dirittobancario.it*, 2 dicembre 2021. Da ultimo, sulle vicissitudini del bitcoin, si veda, M. AMATO – A. BONETTI, *Bitcoin, o le vicissitudini della sfiducia*, in (a cura di) M. Lorenzini – M. Zulberti – C. Imbrosciano, *Criptovalute. Profili storico-economici e giuridici*, Giappichelli, 2023, p. 65 ss.

Alla luce della significativa eterogeneità delle tipologie di monete virtuali attualmente in circolazione e della loro funzione potenzialmente ambivalente – in quanto possono assumere tanto la funzione di “mezzo di scambio” quanto quella di “strumento di investimento” – risulta difficile individuare un criterio contabile che sia astrattamente applicabile in maniera uniforme. Pertanto, appare necessario che, in sede di redazione del bilancio, si proceda ad una valutazione caso per caso, fondata sull’analisi:

i) delle finalità sottese alla detenzione della moneta virtuale e dell’utilizzo effettivamente realizzato dal soggetto che la detiene;

ii) dell’attività economica svolta dall’ente detentore (distinguendosi, ad esempio, tra soggetti operanti come exchanger, vale a dire operatori professionali che acquistano, vendono o effettuano operazioni di cambio, e miner, ossia soggetti che prestano servizi alla rete);

iii) delle caratteristiche proprie della specifica tipologia di cripto moneta oggetto di detenzione, con riferimento alla presenza o meno di una quotazione – anche se solo su mercati non regolamentati – alla liquidità effettiva e alla possibilità di agevole conversione in altra moneta.

In riferimento specifico al bilancio dei prestatori di servizi collegati alla moneta virtuale, le possibili configurazioni contabili variano in funzione delle dimensioni aziendali e delle scelte operate in merito all’adozione dei principi contabili internazionali<sup>23</sup>.

Nel caso in cui la società rediga il proprio bilancio secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS), risultano particolarmente rilevanti i chiarimenti forniti dall’International Accounting Standards Board (IASB) e dall’IFRS Interpretations

---

<sup>23</sup> Come è noto, la predisposizione del bilancio secondo i principi contabili internazionali risulta obbligatoria per una specifica categoria di soggetti individuati dalla normativa vigente. Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo: le società emittenti azioni o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società le cui azioni siano diffuse presso il pubblico in misura rilevante, nonché gli enti appartenenti al comparto finanziario quali banche, compagnie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti negli appositi albi, istituti di pagamento e di moneta elettronica, nonché le agenzie autorizzate all’esercizio dell’attività di prestito su pegno. I soggetti operanti nel settore dei servizi connessi alla moneta virtuale non sono, allo stato, compresi tra coloro per i quali sussiste l’obbligo legale di redigere il bilancio secondo i predetti standard internazionali. Tuttavia, per tali operatori, l’adozione dei principi contabili internazionali può essere ritenuta ammissibile su base volontaria, salvo il caso in cui essi rientrino tra le società legittimate alla redazione del bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-*bis*, c.c. In tale evenienza, trovano applicazione i principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità, con conseguente esclusione della possibilità di avvalersi dei criteri IAS/IFRS. Inoltre, per effetto dell’obbligo di predisporre la nota integrativa quale documento complementare al bilancio, sembra potersi escludere per gli intermediari operanti con moneta virtuale la possibilità di redigere il bilancio secondo il regime semplificato previsto per le micro-imprese, di cui all’articolo 2435-*ter*.c.c.

Committee<sup>24</sup>. Quest'ultimo ha escluso che i cripto-assets possano qualificarsi come strumenti aventi natura monetaria, evidenziando come, a differenza della moneta legale, essi non siano emessi né garantiti da autorità governative e siano caratterizzati da un'elevata volatilità, con conseguente rischio significativo<sup>25</sup>. Ne deriva che essi non possono essere iscritti tra le disponibilità liquide, vale a dire tra le disponibilità di cassa o tra le "equivalenti disponibilità liquide".

Parimenti, è stata esclusa la possibilità di classificare tali strumenti come attività finanziarie ai sensi dello IAS 32, poiché – a differenza delle valute aventi corso legale – le cripto monete non sono accettate universalmente come mezzo di pagamento, presupponendo a tal fine un accordo espresso tra le parti contraenti. È stata altresì negata la possibilità di qualificare tali attività come strumenti finanziari ai sensi dello IAS 39, in quanto le criptovalute non attribuiscono al possessore alcun diritto o obbligazione ad ottenere disponibilità liquide o altri strumenti finanziari<sup>26</sup>.

Di converso, è stato riconosciuto che le criptomonete possono essere iscritte in bilancio secondo due differenti modalità, in relazione alla finalità concretamente perseguita. Nelle ipotesi in cui l'attività d'impresa consista nel trading di monete virtuali, risulta applicabile lo IAS 2 (Inventories), potendosi qualificare le criptovalute come rimanenze di magazzino, in quanto detenute per la vendita nell'ambito dell'attività ordinaria dell'impresa<sup>27</sup>.

Nel caso, invece, di soggetti operanti come exchanger o wallet provider, che detengano cripto monete a fini diversi dalla mera rivendita immediata, la corretta iscrizione in bilancio dovrà avvenire secondo le disposizioni dello IAS 38 (Intangible Assets), in quanto tali attività sono prive di consistenza fisica, ma identificabili, trasferibili e in grado di generare

---

<sup>24</sup> Tali documenti sono consultabili sul sito ufficiale <https://www.ifrs.org>. E cfr. S. BIANCHI – F. BALLARIN, *Criptovalute: implicazioni per gli IFRS adopters*, in *Amm. & Fin.*, 2018, p. 7 ss. Come meglio chiarito nel testo, in base alle interpretazioni fornite anche dall'IFR Interpretations Committee (nel paper "Holdings of Cryptocurrencies" di giugno 2019), emerge in sintesi che - secondo gli attuali principi IAS/IFRS-i *crypto-assets* non possono essere qualificati né come *valuta* né come *strumento finanziario*.

<sup>25</sup> Gli ultimi documenti elaborati dallo IASB riguardano principalmente l'IFRS 18 e l'IFRS 19, pubblicati rispettivamente ad aprile e maggio 2024. L' IFRS 18, "Presentazione E informativa di bilancio", sostituisce lo IAS 1 e rappresenta il culmine del progetto sui "Bilanci Primari". L'IFRS 19, "Controllate senza pubblica accountability: informativa", riguarda le informative specifiche per le società controllate che non hanno una pubblica accountability.

<sup>26</sup> In questi termini, cfr. S. CAPACCIOLI, *Rappresentazione di criptovaluta nel bilancio di esercizio*, cit., p. 1321; M. PASSARETTA, *Conferimenti*, cit., p.1302 ss.; M. RUBINO DE RITIS, *Conferimenti di criptomonete*, cit., p. 323; nonché, più di recente, A. INCORVAIA, *L'iscrizione in bilancio dei cryptoassets*, cit., p. 31.

<sup>27</sup> Cfr., in particolare sulla detenzione delle criptovalute da parte degli exchange, A. FRANCO, *Le criptovalute nel contesto dell'impresa: aspetti generali contabili e fiscali*, in *Dir. ed econ. dell'impresa*, 2022, n. 5,

benefici economici futuri<sup>28</sup>. Lo IAS 38, peraltro, è applicabile anche in assenza di disposizioni specifiche previste da altri standard contabili internazionali, il che ne rafforza ulteriormente l'idoneità nel caso in esame<sup>29</sup>.

Più complessa risulta l'iscrizione in bilancio delle monete virtuali alla luce dei criteri stabiliti dal codice civile, atteso che i principi contabili nazionali elaborati dall'Organismo Italiano di

---

<sup>28</sup> La divergenza tra i due criteri contabili internazionali sopra richiamati si riflette inevitabilmente sulle modalità di valutazione delle monete virtuali da iscrivere in bilancio. In particolare, l'adozione dello IAS 2 – applicabile nel caso in cui le criptovalute siano detenute per finalità di rivendita nell'ambito dell'attività ordinaria dell'impresa – comporta che le rimanenze debbano essere iscritte inizialmente al valore di costo, e successivamente valutate al minore tra tale costo e il presumibile valore netto di realizzo. Tale criterio, espressione del principio di prudenza, tutela la veridicità e la correttezza della rappresentazione contabile in presenza di beni soggetti a oscillazioni di mercato. Diversamente, qualora trovi applicazione lo IAS 38 – pertinente in ipotesi di detenzione di crypto monete per finalità diverse dalla mera negoziazione, come nel caso degli exchanger o dei wallet provider – si offre all'operatore una duplice alternativa valutativa: da un lato, la possibilità di iscrizione al costo, al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni cumulate; dall'altro, la facoltà di optare per il criterio del valore equo ("fair value"), a condizione tuttavia che sussista un mercato attivo di riferimento per la specifica cryptoattività oggetto di iscrizione. In tale ultima ipotesi, l'adozione del criterio del *fair value* impone che ogni variazione del valore di mercato della crypto moneta sia tempestivamente rilevata in sede di redazione del conto economico, con effetti diretti sul risultato d'esercizio. Si tratta, dunque, di un'opzione che, pur garantendo una maggiore aderenza della valutazione contabile al valore corrente del bene, implica una più elevata esposizione del bilancio alle fluttuazioni del mercato, richiedendo una valutazione particolarmente attenta da parte dell'organo amministrativo.

<sup>29</sup> La Banca d'Italia e la Consob hanno adottato una Comunicazione congiunta sulla contabilizzazione in bilancio di crypto-attività, sulla relativa trasparenza verso il mercato finanziario e sulle verifiche da parte dei revisori. La Comunicazione si rivolge alle società con azioni quotate in Borsa o negoziate su piattaforme multilaterali di negoziazione (emittenti), alle società di revisione contabile e ai revisori legali. Senza introdurre nuovi obblighi, Banca d'Italia e Consob evidenziano agli emittenti l'importanza di fornire nei propri bilanci informazioni utili al mercato per comprendere gli effetti delle crypto-attività sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, alla luce dell'esposizione e del rischio associato alle posizioni detenute direttamente o indirettamente. Viene inoltre evidenziato che, in linea con le indicazioni fornite dall'International Financial Reporting Standard Interpretations Committee (IFRS IC), le criptovalute devono essere rappresentate in bilancio applicando il principio contabile IAS 38 relativo alle attività immateriali oppure, laddove siano detenute per la vendita nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'emittente, lo IAS 2 relativo alle rimanenze. Nel caso delle altre tipologie di crypto-attività, gli emittenti sono tenuti a valutarne le specifiche caratteristiche al fine di individuare il trattamento contabile più appropriato e fornire in bilancio una rappresentazione completa sulla natura e i rischi a esse connessi, dando tempestiva e adeguata informativa al pubblico, come previsto dalla disciplina sul contrasto degli abusi di mercato. La Comunicazione infine segnala a società di revisione e revisori legali le peculiarità e i rischi insiti nello svolgimento di incarichi su società che detengano crypto-attività, alla luce della loro estrema volatilità, della loro complessità e dell'evoluzione del contesto regolamentare. I revisori dovranno anche dedicare particolare attenzione ai profili rilevanti dal punto di vista della normativa anti-riciclaggio. Si veda, *Crypto-attività: Comunicazione congiunta Banca d'Italia e Consob in materia di contabilizzazione in bilancio, informazioni al mercato e revisione legale*, in *consob.it*, 6 marzo 2025.

Contabilità (OIC) non contemplano, allo stato attuale, una disciplina espressamente riferita a tali attività.

Fermo restando che, per la difficoltà di conversione immediata in valuta legale, le monete virtuali non possono essere rappresentate nella voce “disponibilità liquide” dello stato patrimoniale, parte della dottrina ha proposto di assimilarle alla moneta estera, con conseguente iscrizione in bilancio secondo il tasso di cambio vigente alla data di effettuazione dell’operazione<sup>30</sup>.

Secondo un altro orientamento<sup>31</sup>, la rappresentazione contabile dovrebbe essere ancorata alla finalità perseguita dal soggetto detentore e alla natura della sua attività, potendo le cripto monete essere iscritte alternativamente come “rimanenze” ovvero quali “attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, da comprendere nell’ambito dell’attivo circolante.

In ogni caso, indipendentemente dalla soluzione contabile prescelta, appare imprescindibile che gli amministratori procedano ad una valutazione improntata a principi di prudenza, tenendo conto della marcata volatilità di valore che caratterizza strutturalmente le monete virtuali. Di tale valutazione dovrà darsi evidenza nella nota integrativa al bilancio e nella relazione sulla gestione, mediante una descrizione analitica e trasparente delle scelte compiute e delle motivazioni sottese, così da garantire la chiarezza, la comprensibilità e la veridicità dell’informazione societaria.

##### *5. L’inclusione delle criptovalute nel patrimonio assoggettabile alla liquidazione giudiziale.*

Allorché siano stati precisati gli adempimenti che incombono sull’autorità giudiziaria nella fase di verifica dei presupposti per l’ammissione di un soggetto alla procedura concorsuale, è necessario soffermarsi sulle problematiche che si manifestano durante la fase di svolgimento della procedura di fallimento ovvero della liquidazione giudiziale nei confronti di un debitore il cui patrimonio sia, in tutto o in parte, costituito da attività o disponibilità espresse sotto forma di moneta virtuale.

---

<sup>30</sup> In questi termini, M. PASSARETTA, *Conferimenti*, cit., p. 1306 nota 19; M. RUBINO DE RITIS, *Conferimenti di criptomonete*, cit., p. 324, richiamando il documento OIC n. 26, *Operazioni, attività e passività in valuta estera*, di dicembre 2016, consultabile su <https://www.fondazioneoic.eu/>

<sup>31</sup> Così, S. CAPACCIOLI, *Rappresentazione di criptovaluta nel bilancio di esercizio*, cit., p. 1322 ss.; Id., *Criptovalute e bitcoin: un’analisi giuridica*, cit., p. 213; F. DI VIZIO, *Le cinte daziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali*, cit., p. 73 [e 353], i quali si rifanno, invece, al documento OIC n. 20, *Titoli e partecipazioni*, di settembre 2005, poi aggiornato nel 2016, anch’esso consultabile su <https://www.fondazioneoic.eu/?cat=14>.

La prima e principale questione da affrontare attiene all'inclusione delle criptovalute nella massa attiva oggetto della procedura concorsuale, questione che, a ben vedere, deve essere risolta in senso affermativo alla luce del disposto normativo di cui all'art. 42, comma 1, l. fall., disposizione riprodotta in modo sostanzialmente conforme – senza alcuna modifica di rilievo – nell'art. 142, comma 1, del CCII (in relazione alla procedura di liquidazione giudiziale).

Tale previsione normativa rappresenta, nella sede concorsuale, un'applicazione del principio generale sancito dall'art. 2740 c.c., in virtù del quale il debitore risponde delle proprie obbligazioni mediante l'integralità del proprio patrimonio, presente e futuro<sup>32</sup>. Sebbene la rubrica dell'art. 42, l. fall., faccia riferimento ai "beni del fallito", la formulazione ampia della disposizione consente di affermare che la dichiarazione di fallimento determina l'assoggettamento dell'intero compendio patrimoniale del debitore ad un vincolo di indisponibilità, cui consegue l'esercizio coattivo dei poteri di amministrazione e liquidazione da parte degli organi della procedura, in vista della soddisfazione della massa creditoria<sup>33</sup>.

L'effetto espropriativo non investe, pertanto, singoli cespiti, da individuarsi caso per caso, bensì si estende all'intera universalità dei beni facenti capo al debitore alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (ovvero, nel caso della liquidazione giudiziale, alla data di apertura della procedura), siano essi noti oppure inizialmente ignoti<sup>34</sup>. In tale prospettiva, non sussistono ragioni idonee a giustificare l'esclusione delle monete virtuali da tale ambito applicativo.

---

<sup>32</sup> Sul problema generale dell'an della "pignorabilità" delle criptomonete, cfr. G. FINOCCHIARO, *Le cripto-valute come elementi patrimoniali assoggettabili alle pretese esecutive dei creditori*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 86 ss.

<sup>33</sup> L'ambito oggettivo dello spossessamento è definito "in negativo" dall'art. 46 l. fall., nel senso che, ad eccezione dei beni e diritti strettamente personali, vi è ricompreso tutto il restante patrimonio del fallito: e quindi, oltre i beni corporali, qualsiasi bene suscettibile di utilizzazione o trasformazione economica immediata, nonché i diritti, i poteri, le facoltà, le azioni (e, per alcuni, persino i beni non commerciabili). Cfr., S. SATTA, *Diritto fallimentare*, terza ed., Padova, 1996, p. 143; C. COSTA, *Gli effetti del fallimento sul fallito*, in (diretto da), G. Ragusa Maggiore – C. Costa, *Le procedure concorsuali*, Torino, 1997, p. 7 ss.; N. ROCCO DI TORREPADULA, *Sub Art. 42. Beni del fallito*, in (a cura di) A. Jorio – M. Fabiani, *Il nuovo diritto fallimentare. Commentario*, I, Bologna, 2006, p. 688 ss., ed ivi riferimenti alla giurisprudenza.

<sup>34</sup> Va altresì ricordato come il vincolo di indisponibilità che colpisce il patrimonio del debitore al momento dell'apertura della procedura concorsuale possa estendersi anche ai beni sopravvenuti successivamente a tale momento, fermo restando che gli eventuali oneri derivanti dall'acquisizione di tali beni gravano sulla massa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 42, commi 2.e.3, l. fall., disposizione integralmente recepita, senza modificazioni, dall'art. 142, commi 2 e 3, CCII.

Infatti, accogliendo la qualificazione della moneta virtuale come rappresentazione digitale di un valore economicamente rilevante (nella forma di "unità di conto"), ovvero quale forma di moneta digitale c.d. "complementare", si deve riconoscere che essa, in quanto idonea ad esprimere un potere d'acquisto e ad essere oggetto di scambio nei rapporti economici, rappresenta un'entità suscettibile di valutazione economica, e dunque riconducibile alla nozione di componente attiva del patrimonio del debitore. Ne discende la sua potenziale aggredibilità da parte dei creditori, pur in assenza di una materialità tangibile<sup>35</sup>.

Le obiezioni sollevate in ordine alla possibilità di sottoporre ad espropriazione tali entità immateriali – in ragione della loro natura diffusa, dematerializzata e caratterizzata da un elevato livello di anonimato – possono essere superate ove si considerino le caratteristiche tecniche della struttura informatica che consente la circolazione delle criptovalute, vale a dire l'infrastruttura basata su registri distribuiti (Distributed Ledger Technology – DLT). Le modalità di inserimento e modifica dei dati in tali registri sono disciplinate da specifici protocolli informatici fondati sulla tecnologia blockchain, la quale consente, tra le altre cose: l'individuazione univoca del titolare del file digitale oggetto di circolazione; la prevenzione della duplicazione o del doppio utilizzo della stessa entità virtuale; la tracciabilità storica di ogni transazione, in modo da potersi risalire al trasferimento della disponibilità economica da un portafoglio elettronico (c.d. e-wallet) ad un altro, mediante l'utilizzo di coppie di chiavi crittografiche asimmetriche, una pubblica e l'altra privata, quest'ultima con funzione equivalente a quella della firma digitale.

---

<sup>35</sup> In termini sostanzialmente analoghi si esprime la dottrina con riferimento specifico ai bitcoin. Cfr. A. Caloni, Bitcoin: profili civilistici e tutela dell'investitore, in Riv. dir. civ., 2019, p. 168 ss; infatti, osserva che tali entità digitali «dispongono di un proprio valore di mercato e, in quanto tali, risultano suscettibili di valutazione economica, potendo essere oggetto di scambio; esse sono ontologicamente scarse, al pari dei beni tradizionali, poiché emesse in un numero predeterminato e non suscettibile di incremento». La questione concernente l'assoggettabilità della moneta virtuale ad espropriazione – non soltanto nell'ambito dell'esecuzione individuale, ma soprattutto in sede concorsuale – può trovare significativi punti di contatto con le problematiche già emerse, in epoca recente, in relazione ad altre entità immateriali di nuova generazione, originate dal progresso tecnologico. In proposito, cfr., G. FINOCCHIARO, *Le cripto-valute come elementi patrimoniali assoggettabili alle pretese esecutive dei creditori*, cit., il quale ha esaminato il caso paradigmatico dei cosiddetti *domain names*, ovvero dei nomi a dominio, la cui natura e circolazione giuridica hanno originato un acceso dibattito sia nella dottrina sia nella giurisprudenza. Tale dibattito ha trovato un punto di approdo nell'intervento del legislatore, il quale ha espressamente incluso il nome a dominio tra i segni distintivi dell'impresa, ai sensi dell'art. 22 del Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), così come modificato dall'art. 14 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131. Attraverso tale inclusione normativa, si è implicitamente riconosciuta la possibilità di trasferimento coattivo del nome a dominio unitamente all'azienda, anche nell'ambito delle procedure concorsuali. Sul tema, cfr. anche, M. MACERONI, *Profili civilistici-commerciali delle criptoattività*, in Riv. Corporate Governance, 2023, n. 2, p. 333 ss.

Tale sistema tecnologico di scambio, sebbene si configuri originariamente come volontario, può essere concettualmente avvicinato ad un meccanismo di trasferimento coattivo della titolarità, a condizione che si riesca ad intervenire direttamente sull'e-wallet riferibile al debitore.

Prima, dunque, di procedere all'esame delle modalità concrete attraverso le quali operare la presa in carico delle monete virtuali ai fini della loro liquidazione, è necessario affrontare il problema preliminare della loro effettiva individuazione. A tal fine, il curatore è chiamato ad accertare l'esistenza delle criptovalute nel patrimonio del fallito (o del debitore soggetto alla liquidazione giudiziale), qualora esse non siano state espressamente dichiarate nella fase di accesso alla procedura, né emergano dalla documentazione presentata dal debitore ai sensi degli art. 14 l. fall. e 39 CCII, né risultino dai poteri istruttori esercitati dal tribunale nel corso della fase di verifica preliminare, di cui all'articolo 15 della legge fallimentare e, per il futuro, agli artt. 41 e 42 del CCII.

Il curatore potrà, pertanto, avvalersi dell'intera documentazione contabile e fiscale del debitore, il cui deposito sia stato imposto dal giudice nella sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16, comma 1, n. 3) ovvero, nel caso della liquidazione giudiziale, nella sentenza di apertura della procedura (art. 49, comma 3, lett. c). Si tratta di un obbligo la cui inosservanza è penalmente sanzionata (dagli artt. 220 l. fall. e 327 CCII), a tutela dell'effettività degli accertamenti patrimoniali<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Il fallito (o l'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale) incide nel reato di "Denuncia di creditori inesistenti" e in altre inosservanze, qualora, ad esempio, nell'elenco nominativo dei creditori ometta deliberatamente di dichiarare l'esistenza di ulteriori creditori reali – oppure, analogamente, ometta di indicare l'esistenza di altri beni da includere nell'inventario – o, ancora, non adempia agli obblighi imposti dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento (ai sensi dell'art. 16, n. 3, l. fall.) o con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (in conformità all'art. 49, comma 3, lett. c), nonché agli obblighi derivanti dalla normativa ex art. 49, prima legge fallimentare, che corrisponde all'art. 149 CCII, rubricato "Obblighi del debitore". Nel caso in cui la procedura concorsuale sia promossa nei confronti di una società, le medesime fattispecie illecite saranno attribuite agli organi di amministrazione – quali gli amministratori, i direttori generali o i liquidatori – i quali, in quanto responsabili, saranno imputabili dei fatti contestati secondo le disposizioni degli artt. 220 l. fall. o 327 CCII, e, in subordine, gli artt. 227 l. fall. e 332 del CCII, nella misura in cui ritenuti corrispondenti ai comportamenti illeciti contestati. Si evidenzia, inoltre, che l'assenza di un presidio penale specifico nel sistema del processo esecutivo individuale applicato ai beni mobili, nel contesto della moneta virtuale, rappresenta una delle principali lacune normative. Tale circostanza è stata evidenziata da G. FINOCCHIARO, in *Le cripto-valute come elementi patrimoniali assoggettabili alle pretese esecutive dei creditori* (c.d. cit., p. 104), il quale auspica, da una prospettiva de iure, l'introduzione di un quadro normativo penale apposito per tale ambito. A sostegno di tale tesi, si osserva come, nella prassi esecutiva relativa alla moneta virtuale, si manifestino problematiche di non agevole applicazione, tra cui: a) l'obbligo attribuito al debitore, ai sensi dell'art. 492, comma 4, c.p.c., di rivelare all'ufficiale giudiziario l'esistenza di ulteriori beni suscettibili di pignoramento, con l'avvertenza della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione; b) l'invito, che l'ufficiale giudiziario può formulare, su espressa istanza del creditore procedente, rivolto all'imprenditore/debitore esecutato,

In caso di omessa collaborazione da parte del debitore, il curatore potrà richiedere l'autorizzazione del giudice delegato a svolgere attività investigative finalizzate a ricostruire la reale consistenza del patrimonio, avvalendosi anche delle informazioni contenute nelle banche dati pubbliche. A tal proposito, rileva la previsione contenuta nell'art. 492-*bis* c.p.c., il quale legittima la "ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare", in combinato disposto con l'articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del medesimo codice.

Pur non risultando la detenzione e movimentazione delle monete virtuali da registri pubblici ufficiali, tali informazioni possono comunque emergere da diverse fonti, quali:

- La banca dati dell'Agenzia delle Entrate, ove le criptovalute devono essere indicate in sede di dichiarazione dei redditi;
- L'anagrafe tributaria, che registra ogni movimento finanziario rilevante ai sensi dell'articolo 155-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
- Il registro tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), previsto dall'art. 128-*undecies* del Testo Unico Bancario, nel quale devono obbligatoriamente iscriversi i prestatori di servizi connessi all'utilizzo di valuta virtuale, ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio (art. 3, comma 5, lett. i), del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017). Tale registro contiene sia le informazioni sugli utenti registrati sia le segnalazioni di operazioni sospette.

Oltre a tali strumenti, il curatore, acquisendo la detenzione materiale dei beni del debitore attraverso l'apposizione dei sigilli, può venire a conoscenza dell'esistenza di criptovalute non dichiarate o occultate. Si pensi, ad esempio, all'eventualità che l'imprenditore, nell'ambito della propria attività economica, abbia dichiarato di accettare pagamenti in moneta virtuale per la vendita di beni o la prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 1278 c.c.: in tal caso, tale informazione potrebbe essere fornita dal creditore stesso o emergere dalle tracce dell'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c., reperibili nei locali aziendali o attraverso il sito web dell'impresa.

Acclarata l'effettiva inclusione di disponibilità espresse in moneta virtuale all'interno del patrimonio del debitore assoggettato a procedura concorsuale, si impone l'esigenza di approfondire le modalità operative mediante le quali procedere alla

---

di consentire l'accesso alle proprie scritture contabili ad un professionista (sia esso commercialista, avvocato o notaio), al fine di individuare con precisione le cose e i crediti pignorabili, conformemente a quanto previsto dall'art. 492, comma 7, del c.p.c.

concreta apprensione di tali entità digitali nell'ambito della massa attiva, ai fini della successiva fase liquidatoria<sup>37</sup>.

Nell'ambito dell'esecuzione individuale, il creditore procedente è tenuto a promuovere l'espropriazione dei beni nella titolarità del debitore conformemente a quanto prescritto dalle disposizioni contenute nel codice di procedura civile, in attuazione del principio sancito dall'art. 2910 c.c. In tal senso, l'esercizio dell'azione esecutiva richiede l'adempimento delle formalità procedurali tipiche del pignoramento, avente ad oggetto i singoli beni o diritti riconducibili alla sfera patrimoniale del debitore.

In questo contesto, parte della dottrina ha prospettato la possibilità di ricorrere al meccanismo dell'applicazione analogica, al fine di estendere alla moneta virtuale la disciplina dettata per l'espropriazione immobiliare presso il debitore, di cui agli artt. 513 ss. c.p.c. In particolare, si è fatto riferimento alla compatibilità, per struttura e funzione, delle disposizioni previste per l'espropriazione di "titoli di credito" e di "oggetti preziosi" (artt. 517 e 520 c.p.c.) con le modalità di apprensione delle valute digitali, valorizzando la natura economicamente rilevante, ma immateriale, delle criptovalute e la conseguente necessità di elaborare tecniche di esecuzione idonee ad assicurare l'effettività della tutela del creditore anche rispetto a tali nuove forme di ricchezza patrimoniale.

---

<sup>37</sup> Nel contesto della procedura fallimentare, la materiale apprensione dei beni facenti capo al fallito si realizza, come noto, attraverso l'apposizione dei sigilli, prevista dall'articolo 84, comma 1, della legge fallimentare, da eseguirsi secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. In maniera parzialmente conforme, nell'ambito della liquidazione giudiziale, il curatore è tenuto a procedere tempestivamente alla ricognizione dei beni appartenenti al debitore e, qualora non sia possibile redigere immediatamente l'inventario, può disporre, se necessario, l'apposizione dei sigilli, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In entrambi i modelli procedurali, l'apposizione dei sigilli viene disposta d'ufficio in virtù della sentenza di apertura della procedura e assume la funzione di misura cautelare atipica (*sui generis*), finalizzata ad assicurare un'immediata sottrazione dei beni alla disponibilità materiale del debitore, in vista della successiva rimozione degli stessi e della formazione dell'inventario. Tale inventario costituisce l'atto mediante il quale il curatore provvede a descrivere, elencare e stimare i beni ricompresi nella massa, assumendone la consegna e acquisendo, nel contempo, l'onere della custodia (ex artt. 87 e 88 l. fall e artt. 195 e 197 del CCII). Per quanto concerne, invece, le somme di denaro contante, si applica un regime differenziato. In tali ipotesi, infatti, non si rende necessaria né l'apposizione dei sigilli né la formazione dell'inventario, atteso che l'art. 86 l. fall. – così come l'art. 194 CCII – stabilisce l'obbligo di immediata consegna delle somme direttamente nelle mani del curatore. Questi, previa annotazione dell'importo nel verbale di consegna, provvederà alla custodia delle somme mediante il versamento su un conto corrente bancario intestato alla procedura, secondo quanto previsto dagli artt. 34 della l. fall. e 131 CCII.

Nel contesto dell'esecuzione concorsuale, invece, l'indisponibilità del patrimonio del debitore costituisce una conseguenza automatica ed immediata della sentenza dichiarativa di fallimento, i cui effetti decorrono dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2, l. fall. Tale effetto è comunemente descritto come il "pignoramento generale" dei beni del fallito, che comporta la privazione, in capo a quest'ultimo, del potere di amministrare e disporre del proprio patrimonio. Il compendio patrimoniale del fallito risulta, dunque, congelato e vincolato alla soddisfazione coattiva e proporzionale dei creditori, nel rispetto delle eventuali cause legittime di prelazione.

In tale prospettiva, ogni atto dispositivo posto in essere dal fallito, così come ogni pagamento da questi eseguito successivamente alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, "sono inefficaci rispetto ai creditori" (art. 44 l. fall.); disposizione che trova un corrispondente nel CCII all'art. 144, con riferimento agli atti e ai pagamenti effettuati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale<sup>38</sup>.

Il concreto spossessamento viene, di norma, eseguito dal curatore fallimentare, attraverso l'apposizione dei sigilli ovvero, ove possibile, mediante la presa in consegna diretta dei beni e la contestuale redazione dell'inventario.

Tuttavia, la moneta virtuale, qualificabile quale rappresentazione digitale di valore il cui utilizzo risulta subordinato alla disponibilità delle corrispondenti chiavi crittografiche, non possiede una consistenza materiale tale da consentirne il trasferimento secondo le regole ordinarie di apprensione del possesso. Conseguentemente, non risulta applicabile la disciplina in materia di apposizione dei sigilli (art. 84 l. fall. e 193 CCII) né quella relativa alla formazione dell'inventario (artt. 87 l. fall. e 195 CCII).

---

<sup>38</sup> In questa sede si coglie con chiarezza la maggiore efficacia e incisività dell'esecuzione concorsuale rispetto a quella individuale. In effetti, l'assoggettamento delle criptovalute a pignoramento nell'ambito dell'esecuzione forzata mobiliare individuale comporta il concreto pericolo che tali entità digitali vengano successivamente trasferite a terzi. Tale trasferimento, pur non essendo giuridicamente opponibile al creditore procedente, determina in concreto l'impossibilità di portare a compimento l'azione esecutiva, giacché la sottrazione del bene oggetto di pignoramento impedisce di procedere alla fase di liquidazione coattiva. La conseguente estinzione del processo esecutivo per sopravvenuta indisponibilità del bene mobile – in questo caso, della moneta virtuale – evidenzia le criticità operative che caratterizzano l'espropriazione individuale di beni digitali suscettibili di trasferimento immediato e difficilmente tracciabile, rafforzando così il rilievo sistemico dell'esecuzione concorsuale quale strumento più efficiente nella tutela del ceto creditorio.

Nonostante tali oggettive difficoltà di carattere tecnico, imputabili alla natura immateriale ed elettronica delle criptoattività, è comunque possibile superare tali ostacoli attraverso l'applicazione analogica delle norme del codice di rito relative all'espropriazione mobiliare. In particolare, si può fare riferimento all'art. 520 c.p.c. ("Custodia dei beni mobili pignorati"), il quale dispone che "l'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina".

Tale disposizione presenta rilevanti affinità con l'art. 86, comma 1, lett. a), e comma 2, l. fall., secondo cui il curatore che riceva la consegna di denaro contante "deve depositarlo a norma dell'articolo 34" su conto intestato alla procedura, mentre per quanto attiene ai titoli di credito e ad altri documenti, "il giudice delegato può autorizzare il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi".

Al fine di superare le problematiche derivanti dall'immaterialità delle criptoattività e dal possibile anonimato o pseudonimato che le caratterizza, appare opportuno richiamare le modalità tecniche che rendono possibile il trasferimento, la conservazione e la negoziazione elettronica di tale "rappresentazione digitale di valore". Ogni singola moneta virtuale è identificata da una stringa alfanumerica registrata su una blockchain e generalmente trasferita all'interno di una rete peer-to-peer, priva dell'intermediazione di un'autorità centrale, operando mediante protocolli crittografici a doppia chiave (una pubblica e una privata).

Conseguentemente, soltanto il soggetto titolare delle chiavi crittografiche può disporre delle cripto monete, agendo tramite il proprio portafoglio elettronico (e-wallet), strumento assimilabile ad un conto personale, gestito tramite software installato su un dispositivo informatico, come un computer o uno smartphone.

Pertanto, l'apprensione concreta delle criptoattività potrà realizzarsi secondo modalità specifiche. In ipotesi di fallimento del debitore titolare di un e-wallet gestito da una piattaforma di scambio (exchanger) o da un prestatore di servizi di portafoglio digitale (wallet provider), il giudice potrà ordinare all'intermediario l'immediato blocco del portafoglio elettronico intestato al debitore, in ossequio alle regole in materia di pignoramento presso terzi. In seguito, si renderà necessario trasferire le criptovalute su un e-wallet intestato alla procedura concorsuale, affidandone la custodia al curatore o a un coadiutore dotato delle competenze tecniche specifiche, anche mediante autorizzazione del giudice delegato a procedere al deposito in luogo idoneo.

Qualora il debitore non collabori e si rifiuti di consegnare le proprie chiavi crittografiche private, il curatore potrà richiedere l'ausilio delle forze dell'ordine, in particolare del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e della Polizia Postale e delle Comunicazioni, dotate delle competenze e degli strumenti necessari per procedere all'acquisizione coattiva delle chiavi digitali.

A conferma della correttezza di tale impostazione, si segnala che queste modalità sono già state applicate in concreto in occasione di un sequestro di moneta virtuale, verificatosi nel contesto dell'unico caso sinora noto di fallimento di una piattaforma di exchange, già nella fase istruttoria prefallimentare<sup>39</sup>.

Considerata la peculiare natura delle cripto monete, l'adozione di misure cautelari appare particolarmente opportuna per prevenire eventuali tentativi di sottrazione delle stesse da parte del debitore, non ancora assoggettato formalmente alla procedura concorsuale.

Allorchè sia stata accertata la pignorabilità della moneta virtuale, si può affrontare in maniera più agevole la questione della liquidazione dell'attivo fallimentare, con gli opportuni adattamenti richiesti dalla specificità del bene.

È indubbio che il curatore sia tenuto a monetizzare anche tali componenti dell'attivo, al fine di distribuire il ricavato tra i creditori, mediante conversione in valuta avente corso legale, secondo il valore risultante dal "corso di cambio" ai sensi dell'art. 1278 c.c., da intendersi come valore derivante dai listini di mercato.

---

<sup>39</sup> È stato osservato in dottrina come l'ipotesi del deposito di criptovaluta possa dar luogo a una forma di responsabilità oggettiva in capo al gestore della piattaforma. In particolare, cfr. G. FAUCEGLIA, *Il deposito e la restituzione delle criptovalute*, in *I Contratti*, 2019, n. 6, p. 661 ss., in part. p. 680, il quale evidenzia che, trattandosi di beni generici, la natura dell'oggetto esclude ex ante la possibilità che si verifichi una situazione di impossibilità della restituzione, in quanto – secondo la massima romanistica *genus numquam perit* – la prestazione resta comunque realizzabile. Conseguentemente, il debitore risponde di tutti i rischi derivanti dall'organizzazione della propria obbligazione, la quale deve essere adempiuta in ogni caso. Diversamente, qualora si propendesse per la qualificazione del rapporto come deposito regolare di moneta virtuale, si configurerebbe un diverso assetto di responsabilità: in tal caso, infatti, il rischio dello smarrimento o della sottrazione del bene graverebbe sull'utente, secondo il principio *res perit domino*. La responsabilità della piattaforma si limiterebbe al risarcimento del danno nei soli casi in cui la perdita sia causalmente riconducibile ad un'omissione colposa dell'intermediario, consistente nella mancata adozione delle misure adeguate di sicurezza informatica, oppure nell'inosservanza dell'obbligo di tempestiva comunicazione dell'avvenuto furto, ai sensi dell'art. 1780, comma 1, c.c.

La disciplina delle vendite fallimentari (art. 170 l. fall.), così come quella delle vendite concorsuali delineata nel CCII (art. 216), conferisce ampio margine discrezionale al curatore, svincolandolo dall'osservanza delle regole procedurali del codice di rito e ispirandosi al principio della libertà delle forme, purché le modalità di vendita siano previste nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori.

Ne deriva che il curatore, in esecuzione del programma di liquidazione, potrà procedere alla “vendita” delle monete virtuali accreditate sul wallet intestato alla procedura, mediante operazioni da effettuarsi presso exchanger operanti in rete, regolarmente iscritti nel registro tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) ai sensi dell'articolo 128-*undecies* del Testo Unico Bancario, nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

Tuttavia, ulteriori cautele si impongono in ragione della volatilità che caratterizza le monete virtuali. Come già evidenziato, i tassi di cambio applicati dai diversi exchanger per ciascuna cripto moneta possono differire sensibilmente; pertanto, la selezione della piattaforma dovrà avvenire nel rispetto del principio di competitività delle procedure, coerente con il principio di libertà delle forme nelle vendite coattive.

Poiché tale selezione presuppone conoscenze informatiche specifiche, il curatore potrà avvalersi, anche in via diretta, di un soggetto delegato alle vendite, ai sensi degli artt. 32, comma primo, l. fall. e 129, comma 1, del CCII. A tal fine, potranno essere designati soggetti specializzati, quali professionisti o società, secondo quanto previsto dagli artt. 104-*ter*, comma 4, e 107, comma 1, l. fall. (norma confermata dall'art. 216, comma 2, CCII). Infine, al fine di garantire il conseguimento del migliore risultato possibile nella conversione delle criptoattività in valuta avente corso legale, si impone la previa redazione di una stima “effettuata [...] da parte di operatori esperti”. Tale adempimento, oltre a garantire una liquidazione efficiente, consente al giudice delegato di intervenire ove emergano rischi di realizzo incongruo.

Peraltro, una valutazione del presumibile valore di realizzo dell'attivo, comprensivo delle monete virtuali, risulta necessaria già in sede di redazione dell'inventario<sup>40</sup>. A

---

<sup>40</sup> Occorre altresì rilevare che lo spossessamento derivante dall'apertura della procedura concorsuale si estende anche ai beni di titolarità del fallito che si trovino nella materiale disponibilità di soggetti terzi. In tali ipotesi, qualora tali terzi non prestino il consenso alla restituzione, il curatore è tenuto ad attivarsi mediante l'esercizio degli strumenti giuridici espressamente riconosciuti dall'ordinamento, al fine di ottenere la reintegrazione nell'attivo fallimentare dei beni indebitamente trattenuti. L'azione recuperatoria così intrapresa costituisce uno strumento funzionale alla piena ricostituzione della garanzia patrimoniale, assicurando che l'intero compendio di beni nella titolarità del debitore, a prescindere dalla disponibilità materiale, possa essere sottoposto alla procedura e destinato alla soddisfazione del ceto creditorio.

tal proposito, l'art. 87, comma 2, l. fall. e l'art. 195, comma 2, CCII prevedono la possibilità per il curatore di nominare, "quando occorre", uno stimatore. Tale figura è da intendersi quale coadiutore tecnico, la cui prestazione dovrà essere adeguatamente remunerata, ai sensi dell'art. 32, comma secondo, della l. fall. e dell'art. 129, comma secondo, CCII.

#### *6. L'insinuazione al passivo del credito in criptovaluta tra qualificazione e conversione.*

Nel caso in cui l'utente di una piattaforma di servizi relativi a criptovalute (exchanger o wallet provider) conferisca a quest'ultima somme espresse in valuta virtuale, al fine di custodirle o movimentarle secondo le istruzioni ricevute, sorge in capo all'utente un diritto alla restituzione del corrispondente valore, da qualificarsi, in conformità all'elaborazione prevalente, quale credito pecuniario derivante da deposito irregolare di cose mobili fungibili.

In termini giuridici, si configura, dunque, un credito avente ad oggetto una somma di denaro equivalente, da far valere nell'ambito della procedura concorsuale secondo la disciplina generale del concorso dei creditori, ex art. 52 l. fall. e art. 151 c.c., attraverso il meccanismo dell'insinuazione al passivo, da attuarsi secondo le modalità stabilite dagli artt. 92 e seguenti l. fall., ovvero dagli artt. 201 e seguenti CCII.

Ai fini della quantificazione dell'importo da insinuare, trova applicazione l'art. 59 l. fall. (corrispondente all'art. 158 del CCII), coerentemente con la ricostruzione che assimila l'obbligazione in valuta virtuale a un'obbligazione pecuniaria, sebbene espressa in una moneta priva di corso legale. In tale ottica, l'obbligazione in criptovaluta deve essere ricondotta alla fattispecie disciplinata dall'art. 1278 c.c., relativa ai debiti espressi in "somme di monete non aventi corso legale".

La problematica relativa alla determinazione dell'esatto ammontare del credito in sede concorsuale può dunque essere risolta mediante l'applicazione del criterio di conversione previsto per le obbligazioni in valuta estera, con l'effetto di trasformare il credito espresso in criptovaluta in credito in moneta avente corso legale nello Stato.

In tale contesto, si può rilevare come la facoltà, attribuita al debitore in bonis ai sensi dell'art. 1278 c.c., di adempiere in valuta legale con effetto liberatorio, si trasformi, nell'ambito della procedura concorsuale, in un vero e proprio obbligo di conversione, necessario per garantire l'omogeneità dei crediti partecipanti alla

ripartizione dell'attivo e funzionale alla cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura della procedura.

È pertanto indispensabile concentrare l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 59 l. fall. e nell'art. 158 del CCII, rubricati "Crediti non pecuniari"<sup>41</sup>. Le suddette norme stabiliscono che "i crediti non scaduti"<sup>42</sup>, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento"<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> L'art. 59 l. fall. presenta, in realtà, un ambito applicativo ben più ampio rispetto a quanto farebbe ritenere la sua rubrica, tradizionalmente intitolata "Crediti non pecuniari". Tale intestazione è stata considerata, in dottrina, imprecisa e fuorviante da B. INZITARI, il quale l'ha definita "inesatta" in un noto contributo pubblicato nel *Commentario Scialoja-Branca alla Legge Fallimentare*, curato da F. Bricola – F. Galgano – G. Santini (Bologna-Roma, 1988, p. 228), e successivamente "non sufficientemente significativa" nel *Commentario Jorio-Fabiani al nuovo diritto fallimentare* (Tomo I, Bologna, 2006, p. 832). La disposizione in esame, come meglio precisato dal tenore letterale del primo comma, si riferisce espressamente sia ai crediti pecuniari il cui ammontare sia determinato con riferimento ad altri valori, sia ai crediti che abbiano ad oggetto prestazioni non riconducibili al pagamento di una somma di denaro. Essa si distingue, dunque, dall'art. 55 l. fall. (così come dal corrispondente art. 154 CCII), in quanto disciplina fattispecie in cui non opera il principio nominalistico, ossia situazioni in cui l'entità della prestazione può variare nel tempo, influenzata dalle oscillazioni del potere d'acquisto della moneta avente corso legale. La medesima espressione "crediti non pecuniari" è ripetuta nella rubrica dell'art. 158 del CCII, che costituisce la trasposizione letterale dell'art. 59 l. fall. ad eccezione del riferimento temporale: in luogo della "data della dichiarazione di fallimento", il legislatore ha previsto la "data di apertura della liquidazione giudiziale" come momento al quale ancorare la determinazione del valore del credito.

<sup>42</sup> L'art. 59 l. fall. - così come il corrispondente art. 158 CCII - è riferito ai crediti non ancora giunti a scadenza, in quanto, nell'ipotesi di crediti già esigibili anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il creditore avrebbe titolo non solo a vedersi riconosciuto l'importo convertito in moneta avente corso legale, ma anche a ottenere il risarcimento del danno eventualmente derivante dall'inadempimento verificatosi in epoca anteriore all'apertura della procedura concorsuale. Tale interpretazione trova autorevole conferma in dottrina (cfr. R. PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, Milano, 1974, vol. II, p. 942; S. SATTA, *Diritto fallimentare*, cit., p. 179). Tuttavia, la questione non appare pacifica sul piano interpretativo. Un diverso orientamento (cfr. B. INZITARI, *Effetti del fallimento*, in *Commentario Scialoja-Branca*, cit., p. 234; L. GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare*, cit., p. 196) sostiene, infatti, che il creditore abbia diritto a insinuarsi al passivo per il valore della prestazione maturata alla data di scadenza dell'obbligazione. Per ottenere il riconoscimento di una somma maggiore a titolo risarcitorio, sarebbe tuttavia necessario fornire prova specifica del danno subito in conseguenza dell'inadempimento e del suo protrarsi fino alla data di apertura della procedura concorsuale.

<sup>43</sup> Rientrano nella prima delle categorie contemplate dall'art. 59 l. fall. - ossia quella concernente i crediti pecuniari determinati in funzione di altri valori - tutte le obbligazioni pecuniarie il cui ammontare risulti parametrato a beni in natura, a indici, ovvero ad altri valori individuati dalla legge o da specifica pattuizione tra le parti. Ne costituiscono esempi emblematici: *i*) i crediti indicizzati, tra cui si annoverano, in via esemplificativa, quelli aventi origine lavorativa o previdenziale (sulle diverse tipologie di clausole di indicizzazione, si veda B. INZITARI, *La moneta*, in *Trattato Galgano*, Padova, 1983, vol. VI, pp. 120 ss. e 139 ss.); *ii*) i crediti muniti di clausola aurea, sia nella forma dell'oro-corso

Al di là del riferimento esplicito ai crediti non ancora esigibili, la disposizione si applica in generale: sia ai crediti pecuniari il cui ammontare è determinato in relazione a parametri diversi dalla moneta legale, sia ai crediti aventi ad oggetto prestazioni di diversa natura. In tale quadro, la pretesa azionata nei confronti del prestatore di servizi in moneta virtuale, da qualificarsi come credito avente ad oggetto una somma di valuta non avente corso legale, risulta riconducibile alla prima categoria. L'espressione "altri valori", presente sia nell'art. 59 l. fall che nell'art. 158 del CCII, può essere intesa – in modo coerente con l'evoluzione del sistema – come comprensiva di tutte le forme di valore monetario non riconducibili alla valuta ufficiale, incluse non solo le divise estere, ma anche le criptovalute.

In ogni caso, indipendentemente dalla qualificazione prescelta, il credito espresso in moneta virtuale sarà comunque oggetto di conversione in valuta legale, ai fini della partecipazione al concorso. Infatti, la ratio sottesa all'art. 59 l. fall. consiste nel principio di omogeneità tra i crediti ammessi al passivo, che impone la trasformazione di tutte le obbligazioni espresse in termini diversi dalla moneta a corso legale, affinché possano concorrere equamente al riparto dell'attivo.

Quanto alle modalità operative di conversione, le norme sopra richiamate dispongono che l'ammissione al passivo deve avvenire in base al valore del credito alla data di apertura della procedura concorsuale, identificata, nella legge fallimentare, con la data della sentenza dichiarativa di fallimento, e, nel CCII, con la data di apertura della liquidazione giudiziale.

In merito al parametro di riferimento per la conversione della valuta virtuale, in mancanza di un cambio ufficiale come quello previsto per le valute estere, si dovrà far riferimento al "corso del cambio" di cui all'art. 1278 c.c., da intendersi quale

---

che dell'oro-valore; *iii*) i crediti con clausole merceologiche, ossia con riferimento a beni fungibili specifici, quali grano, zucchero o altre merci determinate. Secondo l'opinione dottrinale prevalente, devono essere ricondotti a tale medesima categoria anche i crediti espressi in valuta estera, in quanto la moneta straniera rappresenta, a tutti gli effetti, un valore diverso dalla valuta nazionale, e come tale soggetto a fluttuazioni rispetto a quest'ultima (cfr. G. TEDESCHI, *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, Padova, 2006, p. 249; G. BOZZA – G. SCHIAVON, *L'accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione*, Milano, 1992, p. 295; P. PAJARDI - A. PALUCHOWSKY, *Manuale di diritto fallimentare*, 7<sup>a</sup> ed., Milano, 2008, p. 358; L. GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare*, cit., p. 196). Una parte della dottrina ha tuttavia manifestato perplessità rispetto a tale inquadramento, osservando che i crediti espressi in moneta estera, essendo pur sempre crediti aventi ad oggetto una somma di denaro, dovrebbero trovare la propria disciplina direttamente nell'art. 55, comma 2, l. fall., (cfr. B. INZITARI, *Effetti del fallimento*, in *Commentario Scialoja-Branca*, cit., p. 228; ID., *Sub art. 59. Crediti non pecuniari*, cit., p. 833).

media dei valori di cambio effettivamente praticati sul mercato dalle piattaforme di scambio regolarmente iscritte al registro dell'OAM.

In conclusione, qualora venga dichiarato il fallimento – o, in alternativa, venga aperta la liquidazione giudiziale – di un soggetto obbligato in moneta virtuale, il creditore potrà insinuarsi al passivo per l'importo corrispondente al controvalore della propria posizione digitale, convertito in moneta legale sulla base del valore di mercato rilevato alla data di apertura della procedura, applicando il criterio del “corso del cambio” ai sensi dell'art. 1278 c.c.

In via residuale, e con riferimento ad ulteriori conseguenze derivanti dall'insolvenza dell'exchanger o del wallet provider, possono essere brevemente richiamate due questioni giuridiche di particolare rilievo.

La prima concerne la possibilità di compensazione tra un credito in criptovaluta vantato dall'utente nei confronti della piattaforma e un debito dallo stesso utente contratto nei confronti del soggetto fallito. In base alla disciplina ordinaria, la compensazione legale – ai sensi dell'art. 1243 c.c. – richiede che entrambe le obbligazioni abbiano ad oggetto una somma di denaro o una quantità di beni fungibili dello stesso genere, che siano liquidi ed esigibili; ciò implicherebbe che entrambe le posizioni siano espresse nella medesima criptovaluta. Tuttavia, nell'ambito della procedura concorsuale, in virtù del principio di conversione dei crediti in valuta legale e della conseguente omogeneizzazione delle posizioni creditorie, si rende possibile applicare la disciplina dell'art. 56 l. fall. (e dell'art. 155 CCII), la quale non può ritenersi limitata ai soli crediti espressi originariamente in moneta legale<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> È stata posta in evidenza la differente formulazione dell'art. 155, comma 2, CCII rispetto al previgente art. 56, comma 2, l. fall., con particolare riguardo all'eliminazione del riferimento ai «crediti non scaduti». Tale modificazione lessicale consente di superare le precedenti incertezze interpretative in ordine al limite di operatività della compensazione, estendendone l'applicabilità, nella liquidazione giudiziale, a tutti i crediti vantati nei confronti del debitore, anche se acquisiti dopo il deposito dell'istanza cui è seguita l'apertura della procedura, ovvero nell'anno anteriore, indipendentemente dal fatto che si tratti di crediti già esigibili o ancora non scaduti. A sostegno di un'interpretazione evolutiva della norma, che privilegi un approccio sistematico e non meramente letterale anche nella lettura dell'art. 56, comma 2, l. fall., si rinvia alle considerazioni svolte in E. FUSCO, *ATI e procedure concorsuali: legittimazione dell'impresa mandante alla riscossione del credito, determinazione della quota-parte, e limiti alla compensazione* (nota a TRIB. ASCOLI PICENO, 25 ottobre 2018), in *Giustizia-civile.com*, 2019, 8, pp. 12-16 e, in particolare, p. 18 ss., cui si rimanda anche per i pertinenti riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.

La seconda questione riguarda l'assoggettabilità all'azione revocatoria fallimentare del pagamento eseguito mediante trasferimento di criptovalute da parte del debitore, attraverso l'utilizzo di un indirizzo e-wallet, in favore di un terzo. Poiché tale modalità di adempimento, se ricondotta alla disciplina dell'art. 1278 c.c., non può essere qualificata come *datio in solutum*, bensì come mezzo atipico di pagamento, essa potrebbe legittimamente rientrare nell'ambito di operatività dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma 2, l. fall. (e dall'art. 166, comma 2, del CCII), applicabile ai pagamenti di debiti scaduti effettuati in violazione della *par condicio creditorum* nei sei mesi anteriori all'apertura della procedura.